Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 339

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 10 dicembre 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla Gazzetta Ufficiale 1982.

I Signori abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221-85082149.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 dicembre 1981, n. 719.

Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere all'aumento da 1 miliardo 12 milioni a 1.959.200.000 dollari USA — del peso e del titolo in vigore al 1° luglio 1944 — della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), il cui statuto è stato approvato e reso esecutivo con legge 23 marzo 1947, n. 132.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato nel complessivo importo di L. 75.000.000.000 per l'anno 1981, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 dicembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — ANDREATTA — COLOMBO — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 4 dicembre 1981, n. 720.

Modifiche ed integrazioni degli articoli 5, 6 e 10 della legge 13 agosto 1980, n. 466.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 5 della legge 13 agosto 1980, n. 466, è sostituito dal seguente:

« Ai cittadini italiani, ai cittadini stranieri e agli apolidi che, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche, subiscano una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comunque comporti la cessazione dell'attività lavorativa è concessa una elargizione nella misura di lire 100 milioni.

La stessa elargizione è concessa alle famiglie dei cittadini italiani, dei cittadini stranieri e degli apolidi che perdano la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche ».

Art. 2.

L'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, è sostituito dal seguente:

« La speciale elargizione di cui alla presente legge ed alle altre in essa richiamate, nei casi in cui compete alle famiglie, è corrisposta secondo il seguente ordine:

1) coniuge superstite e figli se a carico;

2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;

3) genitori;

4) fratelli e sorelle se conviventi a carico.

Fermo restando l'ordine sopraindicato per le categorie di cui ai numeri 2), 3) e 4), nell'ambito di ciascuna di esse, si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile ».

Art. 3.

L'articolo 10 della legge 13 agosto 1980, n. 466, è sostituito dal seguente:

« I benefici di cui ai precedenti articoli hanno effetto dal 1° gennaio 1969.

Il beneficio di cui all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, e successive modificazioni, è esteso ai familiari degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti nelle circostanze indicate nell'articolo 1 della legge stessa, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1961 e il 31 dicembre 1968.

Il beneficio di cui al precedente comma è corrisposto secondo le modalità indicate nell'articolo 6 della presente legge ».

Art. 4.

All'onere di lire 12.800 milioni derivante nell'anno 1980 dall'applicazione della presente legge, si provvede a carico dei fondi stanziati con la legge 13 agosto 1980, n. 466.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 dicembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — ROGNONI — LAGORIO — DARIDA — FORMICA — BARTOLOMEI — LA MALFA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1981, n. 721.

Cessazione del mandato conferito all'ENI ai sensi dell'art. 2 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e norme di attuazione del programma relativo alle società del gruppo SIR predisposto ai sensi dell'art. 4 della stessa legge.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere agli adempimenti connessi alla cessazione del mandato conferito all'Ente nazionale idrocarburi ai sensi dell'art. 2 della legge 28 novembre 1980, n. 784, ed alla attuazione del programma relativo alle società del gruppo SIR, predisposto ai sensi dell'art. 4 della stessa legge;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Per l'attuazione del programma di riassetto del gruppo SIR, formato ed approvato ai sensi dell'art. 4 della legge 28 novembre 1980, n. 784, sono trasferiti alle società indicate dall'ENI, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli impianti petrolchimici nonché i beni e le dotazioni comunque accessori indicati dall'ente ai sensi della lettera *b*) del primo comma dell'art. 4 citato.

Con effetto dalla stessa data cessa il mandato di cui all'art. 2 della legge 28 novembre 1980, n. 784.

La somma dovuta dall'ENI per i trasferimenti di cui al precedente primo comma è determinata sulla base dei criteri enunciati nel programma di cui al medesimo primo comma dalla commissione di esperti prevista dall'art. 4, sesto comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784, integrata da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro del tesoro e dal Ministro delle partecipazioni statali.

Art. 2.

L'ENI corrisponde direttamente alla sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, quale cessionaria delle ragioni di credito degli istituti di credito speciale nei confronti delle imprese del gruppo SIR, ai sensi del primo comma dell'art. 7 della legge 28 novembre 1980, n. 784, la somma di cui all'art. 1 del presente decreto, anche in dieci rate annuali maggiorate di un interesse nella misura che sarà determinata con decreto del Ministro del tesoro, specificando, sulla base delle determinazioni degli esperti, la parte di essa spettante a ciascuna società proprietaria di beni trasferiti.

La sezione autonoma richiede, su concorde istanza del comitato e dell'ENI, la cancellazione di tutte le garanzie reali iscritte a tutela dei crediti di cui si è resa o si renderà cessionaria ai sensi del predetto art. 7.

E' fatto obbligo agli istituti di credito speciale di deliberare la cessione dei crediti di cui al medesimo art. 7 entro il 31 dicembre 1981. Per i beni oggetto delle cessioni di credito suddette, gli istituti medesimi dovranno egualmente consentire la cancellazione delle relative ipoteche, su richiesta del comitato e dell'ENI, qualora non fosse stata ancora perfezionata la cessione stessa.

Le annotazioni conseguenti ai trasferimenti di cui all'art. 1 del presente decreto ed alle cancellazioni di cui ai commi precedenti sono eseguite gratuitamente dai competenti uffici finanziari e giudiziari.

I trasferimenti di cui all'art. 1 del presente decreto sono esenti da qualsiasi imposta di registro, ipotecaria e catastale e per essi non è dovuta l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, ai cui effetti si applica la disciplina dell'art. 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

Gli onorari notarili sono ridotti a un quarto.

Art. 3.

Il comitato di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1980, n. 784, sottoposto alla vigilanza dei Ministeri delle partecipazioni statali e del tesoro, valendosi anche delle attribuzioni ad esso conferite dall'art. 5, numeri da 1 a 6, della legge medesima, promuove:

a) la liquidazione delle società proprietarie dei beni trasferiti per effetto dell'art. 1 del presente decreto e, realizzato l'attivo di ciascuna, la sua ripartizione tra i creditori seguendo l'ordine di graduazione assegnato dalla legge citata;

b) la liquidazione delle altre società del gruppo che risultino non cedibili a terzi nè risanabili e, realizzato l'attivo di ciascuna, la sua ripartizione tra i creditori seguendo l'ordine di graduazione assegnato dalla legge citata.

In entrambi i casi le somme spettanti alla sezione autonoma istituita presso la Cassa depositi e prestiti quale cessionaria delle ragioni di credito di cui all'art. 7 della legge 28 novembre 1980, n. 784, ad eccezione di quanto corrisposto dall'ENI ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, sono versate al comitato ed utilizzate per finanziare il fabbisogno della gestione ordinaria e straordinaria delle società da liquidare o da cedere a terzi nonché per coprire le perdite delle società stesse.

Resta fermo il diritto della predetta sezione autonoma alla riscossione dei contributi per interessi sui finanziamenti previsti negli atti di cessione nonché delle indennità corrisposte da imprese assicuratrici in relazione alla perdita o al deterioramento dei beni trasferiti ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

Il comitato è autorizzato a corrispondere ai creditori di società del gruppo di somme in linea capitale superiori, al 30 novembre 1980, a lire 100 milioni, a saldo di ogni loro avere verso il gruppo, fino ad un massimo del 60 per cento del credito, ove sussista la possibilità di copertura ed ove i creditori tanto non possono ottenere dalle liquidazioni stesse.

I predetti pagamenti possono essere effettuati ai creditori che li accettino a saldo di ogni loro avere verso il gruppo anche anteriormente alla conclusione delle

procedure di cui al primo comma del presente articolo. Il comitato subentra nei diritti dei creditori da esso soddisfatti.

E' fatto salvo, in ogni caso, il pagamento dei crediti sorti dopo la predetta data del 30 novembre 1980.

Chiuse tutte le liquidazioni ed effettuate tutte le cessioni, il comitato rende il conto di cui all'art. 6, comma terzo, della legge 28 novembre 1980, n. 784, e versa il residuo attivo alla predetta sezione autonoma.

Art. 4.

E' autorizzata, con imputazione dei fondi di cui all'art. 5, comma secondo, della legge 28 novembre 1980, n. 784, la prosecuzione dei pagamenti dei crediti in linea capitale non superiori, alla data del 30 novembre 1980, a 100 milioni di lire nonché il pagamento dei crediti che siano ridotti, su domanda dei loro titolari, a tale ammontare.

La somma residua dei predetti fondi è utilizzata dal comitato per le finalità di cui all'art. 3 del presente decreto.

A richiesta del comitato, l'ENI è autorizzato ad effettuare ad esso, per gli acquisti diversi da quelli di cui all'art. 1 del presente decreto, congrue anticipazioni, delle quali si tiene conto in sede di determinazione e di ripartizione dell'attivo delle società interessate.

Sono sospese, fino al 31 dicembre 1983, le azioni esecutive, anche concorsuali, sul patrimonio del gruppo SIR, e sono dichiarati estinti d'ufficio i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

E' prorogata fino alla stessa data l'efficacia delle disposizioni dell'art. 8, commi primo e secondo, della legge 28 novembre 1980, n. 784.

Entro il 31 dicembre 1983 debbono essere concluse le operazioni di liquidazione di cui all'art. 3 del presente decreto rimesse alla iniziativa del comitato.

Art. 5.

L'ENI e la GEPI sono autorizzati a costituire, sulla base delle direttive del CIPI, una società per azioni, con eventuale partecipazione minoritaria dei terzi, per promuovere e realizzare, anche al di fuori degli ambiti statutari di attività, nuove iniziative che consentano il reimpiego dei lavoratori del gruppo SIR in Sardegna che siano stati licenziati in seguito ai trasferimenti di cui all'art. 1 del presente decreto.

I lavoratori sono assunti dalla società di cui al primo comma all'atto del licenziamento dalle imprese del gruppo SIR fino alla loro riassunzione nelle nuove iniziative.

Per tale periodo i suddetti lavoratori sono ammessi, anche in deroga alla normativa vigente, al trattamento di integrazione salariale straordinario.

Per i trasferimenti di cui all'art. 1 del presente decreto non si applica l'art. 2112 del codice civile.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — DE MICHELIS — LA MALFA — ANDREATTA — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1981
Atti di Governo, registro n. 37, foglio n. 9

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1981.
Scioglimento del consiglio comunale di Orte.

Al Presidente della Repubblica

In seno al consiglio comunale di Orte (Viterbo) cui la legge assegna venti membri, rinnovato a seguito delle elezioni amministrative dell'8 giugno 1980, si sono creati forti contrasti che non hanno reso possibile, tra l'altro, l'approvazione del bilancio 981, causando le dimissioni del sindaco e dell'intera giunta municipale.

Riunitosi infruttuosamente al fine di esprimere i nuovi organi rappresentativi nelle successive sedute del 7 settembre e 9 ottobre 1981 il consiglio comunale veniva convocato d'ufficio dal prefetto di Viterbo, ai sensi dell'art. 124 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, per i giorni 22 e 24 ottobre 1981 rispettivamente in prima e seconda seduta.

Con tale atto di convocazione, regolarmente notificato a tutti i consiglieri, il consiglio comunale veniva formalmente diffidato a provvedere all'elezione degli organi pena l'adozione delle misure di rigore di cui all'art. 323 del citato testo unico.

Le sedute consiliari all'uopo svoltesi nei giorni 22 e 24 ottobre 1981 davano peraltro esito negativo.

Il prefetto di Viterbo, pertanto, ritenuta necessaria ed urgente la adozione delle eccezionali misure previste dal summenzionato art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Orte del quale, intanto, ha disposto la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nominando al contempo un commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione dell'ente.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito ad eleggere gli organi rappresentativi.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Orte (Viterbo) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Salvatore Santo.

Roma, addì 16 novembre 1981

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Orte (Viterbo) non è riuscito a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta comunale, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Orte (Viterbo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Santo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1981

PERTINI

ROGNONI

(7007)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 ottobre 1981.

Aumento e ripartizione dei posti delle dotazioni organiche per alcune qualifiche funzionali nel ruolo del personale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il primo comma dell'art. 10 della legge 5 agosto 1981, n. 416 che ha istituito il servizio dell'editoria che con il Servizio delle informazioni e l'Ufficio della proprietà letteraria artistica e scientifica, costituisce la Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il terzo comma dell'articolo stesso secondo il quale la dotazione organica cumulativa delle qualifiche funzionali del personale della direzione generale di cui al primo comma è determinata aumentando nella misura del 30% il numero del personale presente nel ruolo di cui alla tabella II del decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212;

Accertato che al 21 agosto 1981, data di entrata in vigore della legge n. 416/1981, il numero del personale presente nel ruolo di cui alla tabella II del decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212, con esclusione del personale che rivestiva qualifiche dirigenziali, era di duecentotre unità complessive;

Considerato che il 30% del suddetto numero di duecentotre unità corrisponde a sessanta virgola nove posti in aumento, arrotondati a sessantuno;

Considerato che, ai sensi del quinto comma del già citato art. 10, si dovrà provvedere alla copertura di detti posti in aumento con pubblici concorsi da effettuarsi in base alle norme dell'ordinamento preesistente alla legge 11 luglio 1980, n. 312 e pertanto ai livelli funzionali corrispondenti alle qualifiche iniziali dell'ordinamento anteriore (livelli VII, VI, IV e II);

Ravvisata pertanto la necessità di ripartire fra tali livelli il contingente di sessantuno nuovi posti disponibili;

Valutate le nuove esigenze funzionali dell'amministrazione;

Considerata l'urgenza di procedere all'emanazione del bando di concorso per la copertura di tali posti e ravvisata pertanto la necessità di stabilire, al momento, soltanto la ripartizione di tali nuovi posti fra le suddette qualifiche funzionali;

Decreta:

I posti portati in aumento nelle qualifiche funzionali del ruolo del personale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono ripartiti come segue:

Livello	Numero posti
VII	6
VI	10
IV	27
II	18

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 ottobre 1981

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
COMPAGNA

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1981
Registro n. 10 *Presidenza, foglio n.* 98

(7060)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 ottobre 1981.

Determinazione delle funzioni corrispondenti nelle qualifiche dirigenziali della carriera direttiva nel ruolo del personale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il primo comma dell'art. 10 della legge 5 agosto 1981, n. 416 che ha istituito il servizio dell'editoria che con il servizio delle informazioni e l'ufficio della proprietà letteraria artistica e scientifica, costituisce la direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il secondo comma dell'art. 10 della predetta legge che ha integrato i ruoli organici di cui al quadro *A* della tabella 1 dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, con un nu-

mero di posti pari a quelli del contingente previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 1973;

Considerato che il contingente previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 1973 concerneva numero due funzioni dirigenziali a livello di dirigente superiore e numero quattro a livello di primo dirigente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 che ha determinato lo scorporo di numero due posti a livello di primo dirigente trasferiti nei ruoli del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Considerata la necessità di conferire uno dei posti di funzione di dirigente superiore al capo del servizio dell'editoria di nuova istituzione e l'altro posto di funzione al capo del personale e affari generali in relazione all'ampliamento dell'attività istituzionale dell'amministrazione cui è connesso l'aumento dei ruoli organici della medesima secondo il disposto dell'art. 10 della predetta legge;

Decreta:

Le funzioni corrispondenti ai posti integrati dall'art. 10 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nelle qualifiche dirigenziali della carriera direttiva del personale della direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria artistica e scientifica sono stabilite secondo la tabella che segue:

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	2	Capo servizio dell'editoria	1
			Capo del personale e affari generali	1
E	Primo dirigente	4	Direttore di divisione, Vice consigliere ministeriale	4

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 ottobre 1981

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
COMPAGNA

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1981
Registro n. 10 *Presidenza, foglio n.* 99

(7059)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 gennaio 1981.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita, di opzioni e di condizioni di polizza, presentate dalla Società reale mutua di assicurazione, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Viste le domande della « Società reale mutua di assicurazioni », con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di due opzioni e di condizioni particolari di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticate, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, nonché le opzioni e le condizioni particolari di polizza sottoindicate, presentate dalla « Società reale mutua di assicurazioni », con sede in Torino:

tariffa 182, relativa all'assicurazione a vita intera su due teste, a premio annuo temporaneo da pagarsi fino a quando entrambe le due teste siano viventi, di un capitale pagabile al primo decesso (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale del 14 luglio 1931);

tariffa 183, relativa all'assicurazione vita intera su due teste, a premio unico, di un capitale pagabile al primo decesso;

tariffa 381, relativa all'assicurazione mista su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita, ovvero immediatamente in caso di premorienza di una delle due teste assicurate;

tariffa 382, relativa all'assicurazione mista su due teste, a premio unico, di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita ovvero immediatamente in caso di premorienza di una delle due teste assicurate;

tariffe 3-9, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo decrescente del 4% dal secondo anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, o, immediatamente in caso di sua premorienza, senza o con capitalizzazione delle decrescenze (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 13 marzo 1972);

tasso di premio relativo all'assicurazione di rendita vitalizia differita, senza controassicurazione, a premio e prestazioni adeguabili, applicabili ad un assicurando di sesso maschile, di anni 37 e per un differimento di anni 18;

condizioni particolari di polizza della tariffa 0-1; 0-2, 0-3;

condizioni particolari di polizza della tariffa 182;

condizioni particolari di polizza della tariffa 183;

opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato da forme miste o di tipo; misto, in una assicurazione a vita intera;

opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato in una assicurazione a vita intera ed in un capitale liquidabile in contanti.

Roma, addì 30 gennaio 1981

Il Ministro: PANDOLFI

(7063)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 29 ottobre 1981.

Assegnazione della somma di lire 184,146 miliardi ai comuni delle province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Matera e Potenza per il risanamento e la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, nonché provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 139605 del 7 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1981, registro n. 16, foglio n. 48, con il quale, ai sensi dell'art. 3 (terzo comma) della sopracitata legge numero 219/81, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica viene istituito l'apposito cap. 7500, denominato « Fondo per il risanamento e la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 », recante, per l'esercizio 1981, la competenza di lire 2.000 miliardi e la dotazione di lire 500 miliardi, in termini di autorizzazione di cassa;

Visto il decreto interministeriale Tesoro-Bilancio, n. 152199 del 30 settembre 1981, in corso di registrazione, con il quale vengono, per il corrente esercizio 1981, stornate dal richiamato cap. 7500 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, le somme di lire 157,679 miliardi, in termini di competenza, e di lire 67,679 miliardi di autorizzazione di cassa, a favore delle amministrazioni centrali, di cui alla delibera CIPE del 7 agosto 1981, emessa sulla base dei programmi, ex art. 4 (sesto comma) della sopracitata legge n. 219/81;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164;

Viste le delibere CIPE del 27 maggio e del 17 settembre 1981;

Vista la nota n. 3/7040 del 12 agosto 1981, del Ministro del bilancio e della programmazione economica diretta al Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A favore dei comuni — di cui alle delibere CIPE indicate in premessa — appartenenti alle province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Matera e Potenza, sono impegnate le somme sotto indicate — per un ammontare complessivo di lire 184.146 milioni — quale primo stanziamento per la ricostruzione e la riparazione delle abitazioni rurali:

COMUNI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Comuni disastrati:	Importi (milioni di lire)
1) Bisaccia	1872,50
2) Calabritto	455,00
3) Calitri	575,00
4) Caposele	1802,50
5) Conza della Campania	3005,00
6) Lioni	2622,50
7) Morra de Sanctis	1627,50
8) Salza Irpina	75,00
9) Sant'Angelo dei Lombardi	4062,50
10) San Mango sul Calore	695,00
11) San Michele di Serino	1367,50
12) Sant'Andrea di Conza	350,00
13) Senerchia	752,50
14) Solofra	802,50
15) Sorbo Serpico	272,50
16) Teora	2020,00
17) Torella dei Lombardi	3107,50
Altri comuni:	
1) Aiello del Sabato	1170,50
2) Altavilla Irpina	479,75
3) Andretta	948,50
4) Aquilonia	1,75
5) Ariano Irpino	259,50
6) Atripalda	429,75
7) Avella	18,75
8) Avellino	2681,25
9) Bagnoli Irpino	54,75
10) Bonito	153,25
11) Cairano	59,50
12) Candida	158,00
13) Capriglia Irpina	448,50
14) Carife	258,00
15) Casalbore	54,75
16) Cassano Irpino	118,75
17) Castel Baronia	33,00

	Importi (milioni di lire)
18) Castelfranci	693,75
19) Castelvetere sul Calore	286,00
20) Cervinara	111,00
21) Cesinali	323,50
22) Chianche	17,25
23) Chiusano di S. Domenico	925,00
24) Contrada	183,00
25) Domicella	—
26) Flumeri	78,25
27) Fontanarosa	543,75
28) Forino	179,75
29) Frigento	359,50
30) Gesualdo	818,75
31) Greci	47,00
32) Grottaminarda	342,25
33) Grottolella	475,00
34) Guardia Lombardi	1726,75
35) Lacedonia	18,75
36) Lapio	565,75
37) Luogosano	222,00
38) Manocalzati	653,25
39) Marzano di Nola	6,25
40) Melito Irpino	565,75
41) Mercogliano	334,50
42) Mirabella Eclano	2467,25
43) Montaguto	17,25
44) Montecalvo Irpino	73,50
45) Montefalcione	439,25
46) Monteforte Irpino	290,75
47) Montefredane	829,75
48) Montefusco	98,50
49) Montella	509,50
50) Montemarano	904,75
51) Montemiletto	306,25
52) Montoro Inferiore	303,25
53) Montoro Superiore	420,50
54) Moschiano	15,75
55) Nusco	1747,00
56) Ospedaletto D'Alpinolo	58,00
57) Parolise	45,50
58) Paternopoli	1415,75
59) Petruro Irpino	8,00
60) Pietradefusi	987,50
61) Pietrastornina	226,75
62) Prata di Principato Ultra	62,50
63) Pratola Serra	450,00
64) Roccabascerana	136,00
65) Rocca San Felice	417,25
66) Rotondi	64,25
67) S. Martino Valle Caudina	447,00
68) S. Nicola Baronia	20,50
69) S. Potito Ultra	592,25
70) S. Sossio Baronia	387,50
71) S. Lucia Di Serino	284,50
72) Sant'Angelo All'Esca	234,50
73) Sant'Angelo a Scala	93,75
74) S. Paolina	325,00
75) S. Stefano del Sole	492,25
76) Savignano Irpino	17,25
77) Scampitella	78,25
78) Serino	900,00
79) Sturno	92,25
80) Summonte	189,25
81) Taurasi	336,00
82) Torre Le Nocelle	477,75
83) Torrioni	129,75
84) Trevico	61,00
85) Tufo	126,75
86) Vallata	504,75
87) Vallesaccarda	78,25
88) Venticano	387,50
89) Villamaina	614,25
90) Villanova Del Battista	75,00
91) Volturara Irpina	728,25
92) Zungoli	112,50

COMUNI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

	Importi (milioni di lire)
1) Apice	1043,75
2) Amorosi	93,75
3) Apollosa	37,50
4) Arpaia	25,00
5) Arpaise	37,50
6) Baselice	6,25
7) Benevento	656,25
8) Buonalbergo	62,50
9) Bucciano	193,75
10) Bonea	31,25
11) Airola	118,75
12) Calvi	431,25
13) Casalduni	156,25
14) Campolattaro	125,00
15) Campoli del Monte Taburno	162,50
16) Castelfranco in Miscano	200,00
17) Castelpagano	12,50
18) Castelpoto	50,00
19) Castelvenere	193,75
20) Castelvetere in Val Fortore	25,00
21) Cautano	112,50
22) Ceppaloni	118,75
23) Cerreto Sannita	25,00
24) Circello	81,25
25) Colle Sannita	112,50
26) Cusano Mutri	68,75
27) Dugenta	106,25
28) Durazzano	81,25
29) Faicchio	218,75
30) Foglianise	62,50
31) Foiano di Val Fortore	62,50
32) Forchia	125,00
33) Fragneto L'Abate	37,50

	Importi (milioni di lire)
34) Fragneto Monforte	87,50
35) Frasso Telesino	118,75
36) Ginestra degli Schiavoni	50,00
37) Guardia Sanframondi	37,50
38) Limatola	87,50
39) Melizzano	81,25
40) Moiano	31,25
41) Montefalcone di Val Fortore	87,50
42) Montesarchio	143,75
43) Molinara	68,75
44) Morcone	75,00
45) Paduli	406,25
46) Pago Veiano	118,75
47) Pannarano	6,25
48) Paupisi	12,50
49) Paolisi	81,25
50) Pesco Sannita	43,75
51) Pietraroja	—
52) Pietrelcina	100,00
53) Ponte	112,50
54) Pontelandolfo	231,25
55) Puglianello	50,00
56) Reino	50,00
57) San Giorgio del Sannio	406,25
58) San Marco dei Cavoti	12,50
59) Sant'Agata dei Goti	418,75
60) San Giorgio la Molara	231,25
61) San Leucio del Sannio	56,25
62) San Lorenzello	125,00
63) San Lorenzo Maggiore	75,00
64) San Lupo	25,00
65) San Martino Sannita	25,00
66) San Nazzaro	6,25
67) San Nicola Manfredi	162,50
68) San Salvatore Telesino	100.00
69) Santa Croce del Sannio	193,75
70) Sant'Angelo a Cupolo	81,25
71) Sassinoro	—
72) Sant'Arcangelo Trimonte	162,50
73) San Bartolomeo in Galdo	93,75
74) Solopaca	75,00
75) Telese	187,50
76) Tocco Caudio	287,50
77) Torrecuso	50,00
78) Vitulano	37,50

COMUNI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

	Importi (milioni di lire)
1) Ailano	387,50
2) Alife	281,25
3) Alvignano	468,75
4) Arienzo	137,50
5) Aversa	25,00
6) Baia e Latina	93,75
7) Bellona	118,75
8) Caianello	237,50
9) Caiazzo	187,50
10) Calvi Risorta	106,25
11) Camigliano	—
12) Casapesenna	—
13) Casapulla	—
14) Caserta	200,00
15) Castel Campagnano	75,00
16) Castel di Sasso	125,00
17) Castello del Matese	62,50
18) Castel Morrone	31,25
19) Castel Volturno	131,25
20) Cellole	175,00
21) Cervino	6,25
22) Cesa	—
23) Ciorlano	25,00
24) Conca della Campania	150,00
25) Curti	—
26) Dragoni	412,50
27) Falciano del Massico	131,25
28) Fontegreca	131,25
29) Formicola	75,00
30) Francolise	131,25
31) Frignano	12,50
32) Gallo	112,50
33) Cancello ed Arnone	381,25
34) Capodrise	—
35) Capriati a Volturno	—
36) Capua	81,25
37) Carinaro	6,25
38) Carinola	193,75
39) Casagiove	25,00
40) Casal di Principe	18,75
41) Casaluce	6,25
42) Galluccio	300,00
43) Giano Vetusto	—
44) Gioia Sannitica	1675,00
45) Grazzanise	6,25
46) Gricignano di Aversa	—
47) Letino	81,25
48) Liberi	175,00
49) Lusciano	6,25
50) Macerata Campania	—
51) Maddaloni	481,25
52) Marcianise	18,75
53) Marzano Appio	193,75
54) Mignano Monte Lungo	218,75
55) Mondragone	12,50
56) Orta di Atella	6,25
57) Parete	25,00
58) Pastorano	25,00
59) Piana di Monte Verna	218,75
60) Piedimonte Matese	306,25

	Importi (milioni di lire)
61) Pietramelara	237,50
62) Pietravairano	68,75
63) Pignataro Maggiore	231,25
64) Pontelatone	350,00
65) Portico di Caserta	—
66) Prata Sannita	31,25
67) Pratella	206,25
68) Presenzano	281,25
69) Raviscanina	225,00
70) Recale	—
71) Riardo	25,00
72) Rocca d'Evandro	743,75
73) Roccamonfina	100,00
74) Roccaromana	281,25
75) Rocchetta e Croce	—
76) Ruviano	331,25
77) S. Cipriano d'Aversa	—
78) S. Felice a Cancello	231,25
79) S. Gregorio Matese	56,25
80) S. Marcellino	—
81) S. Marco Evangelista	—
82) S. Nicola la Strada	—
83) S. Pietro Infine	293,75
84) S. Potito Sannitico	347,75
85) S. Prisco	18,75
86) S. Maria la Fossa	75,00
87) S. Maria a Vico	137,50
88) S. Maria Capua Vetere	6,25
89) S. Tammaro	6,25
90) S. Angelo d'Alife	300,00
91) S. Arpino	—
92) Sessa Aurunca	343,75
93) Sparanise	125,00
94) Succivo	—
95) Teano	1793,75
96) Teverola	—
97) Tora e Piccilli	187,50
98) Trentola Ducenta	—
99) Vairano Patenora	175,00
100) Valle Agricola	62,50
101) Valle di Maddaloni	31,25
102) Villa di Briano	—
103) Villa Literno	106,25
104) Vitulazio	87,50

COMUNI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

	Importi (milioni di lire)
1) Acerra	300,00
2) Agerola	1031,25
3) Bacoli	62,50
4) Boscoreale	75,00
5) Boscotrecase	62,50
6) Brusciano	250,00
7) Caivano	125,00
8) Calvizzano	12,50
9) Camposano	50,00
10) Carbonara di Nola	62,50
11) Casamarciano	50,00
12) Casandrino	12,50
13) Casola di Napoli	125,00
14) Casoria	31,25
15) Castellamare di Stabia	312,50
16) Castello di Cisterna	62,50
17) Cercola	87,50
18) Cicciano	131,25
19) Cimitile	93,75
20) Comiziano	50,00
21) Crispano	62,50
22) Ercolano	50,00
23) Giugliano in Campania	87,50
24) Gragnano	450,00
25) Lettere	256,25
26) Liveri	62,50
27) Marano di Napoli	100,00
28) Mariglianella	150,00
29) Marigliano	175,00
30) Massa Lubrense	462,50
31) Meta	293,75
32) Monte di Procida	37,50
33) Mugnano di Napoli	25,00
34) Napoli	112,50
35) Nola	1000,00
36) Ottaviano	75,00
37) Palma Campania	381,25
38) Piano di Sorrento	262,50
39) Pimonte	500,00
40) Poggiomarino	150,00
41) Pollena Trocchia	37,50
42) Pomigliano d'Arco	87,50
43) Pompei	893,75
44) Pozzuoli	125,00
45) Qualiano	50,00
46) Quarto	162,50
47) Roccarainola	62,50
48) S. Gennaro Vesuviano	62,50
49) S. Giuseppe Vesuviano	150,00
50) S. Paolo Belsito	118,75
51) Sant'Agnello	300,00
52) Sant'Anastasia	112,50
53) Sant'Antimo	50,00
54) S. Antonio Abate	375,00
55) S. Vitaliano	37,50
56) Saviano	262,50
57) Sciasciano	112,50
58) S. Maria La Carità	337,50
59) Somma Vesuviana	100,00
60) Sorrento	150,00
61) Striano	25,00

	Importi (milioni di lire)
62) Terzigno	37,50
63) Torre Annunziata	37,50
64) Torre del Greco	100,00
65) Tufino	118,75
66) Vico Equense	918,75
67) Visciano	50,00
68) Trecase	50,00
69) Villaricca	37,50

COMUNI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Comuni disastrati:

1) Castel Nuovo di Conza	1260,00
2) Colliano	1740,00
3) Laviano	1300,00
4) Ricigliano	2790,00
5) Romagnano al Monte	620,00
6) Salvitelle	1020,00
7) S. Gregorio Magno	3270,00
8) Santomenna	2170,00
9) Valva	4380,00

Altri comuni:

	Importi (milioni di lire)
1) Acerno	156,25
2) Angri	137,50
3) Aquara	331,25
4) Atena Lucana	68,75
5) Auletta	643,75
6) Baronissi	1225,00
7) Battipaglia	225,00
8) Bellosguardo	—
9) Bracigliano	800,00
10) Buccino	2650,00
11) Caggiano	1062,50
12) Calvanico	512,50
13) Campagna	1540,00
14) Castelcivita	631,25
15) Castel S. Giorgio	412,50
16) Castel S. Lorenzo	87,50
17) Casalbuono	50,00
18) Castiglione del Genovesi	693,75
19) Cava dé Tirreni	1706,25
20) Controne	6,25
21) Contursi Terme	543,75
22) Corbara	106,25
23) Corleto Monforte	6,25
24) Eboli	1131,25
25) Fisciano	1368,75
26) Giffoni Sei Casali	706,25
27) Giffoni Valle Piana	875,00
28) Mercato S. Severino	1100,00
29) Montecorvino Pugliano	237,50
30) Montecorvino Rovella	268,75
31) Montesano sulla Marcellana	281,25
32) Monte S. Giacomo	12,50
33) Nocera Inferiore	375,00
34) Nocera Superiore	687,50
35) Olevano sul Tusciano	175,00
36) Oliveto Citra	1906,25
37) Ottati	43,75
38) Padula	400,00
39) Pagani	318,75
40) Palomonte	1650,00
41) Pellezzano	200,00
42) Petina	175,00
43) Pertosa	93,75
44) Piaggine	12,50
45) Polla	187,50
46) Pontecagnano Faiano	556,25
47) Postiglione	518,75
48) Roccapiemonte	68,75
49) Roccadaspide	775,00
50) Roscigno	—
51) Sacco	31,25
52) Sala Consilina	312,50
53) Salerno	1162,50
54) Sanza	225,00
55) S. Angelo a Fasanella	—
56) S. Arsenio	37,50
57) S. Cipriano Picentino	1118,75
58) S. Egidio del Monte Albino	137,50
59) S. Mango Piemonte	381,25
60) S. Marzano sul Sarno	293,75
61) S. Pietro al Tanagro	118,75
62) S. Rufo	62,50
63) S. Valentino Torio	212,50
64) Sarno	681,25
65) Sassano	568,75
66) Scafati	406,25
67) Serre	150,00
68) Siano	262,50
69) Sicignano degli Alburni	950,00
70) Teggiano	106,25
71) Tramonti	943,75
72) Vietri sul mare	137,50

COMUNI DELLA PROVINCIA DI MATERA

1) Aliano	125,00
2) Ferrandina	1187,50
3) Gorgoglione	62,50
4) Grassano	75,00
5) Salandra	337,50
6) Stigliano	350,00

COMUNI DELLA PROVINCIA DI POTENZA

1) Balvano	450,00
2) Bella	2510,00
3) Brienza	1800,00

	Importi (milioni di lire)
4) Castelgrande	450,00
5) Muro Lucano	3350,00
6) Pescopagano	1030,00
7) Ruvo del Monte	260,00
8) Vietri di Potenza	1920,00
9) Potenza	487,50
10) Rapone	1225,00
11) S. Angelo le Fratte	793,75
12) S. Fele	1118,75
13) Striano di Lucania	718,75
14) Savoia di Lucania	362,50
15) Tito	631,25
16) Acerenza	62,50
17) Albano di Lucania	150,00
18) Anzi	218,75
19) Banzi	18,75
20) Baragiano	662,50
21) Barile	12,50
22) Brindisi Montagna	118,75
23) Cancellara	31,25
24) Corleto Perticara	93,75
25) Filiano	200,00
26) Grumento Nova	287,50
27) Guardia Perticara	112,50
28) Laurenzana	187,50
29) Marsicovetere	562,50
30) Melfi	575,00
31) Paterno	406,25
32) Picerno	381,25
33) Pietragalla	18,75
34) Pignola	212,50
35) Rapolla	25,00
36) Ripacandida	25,00
37) Sarconi	6,25
38) Tramutola	1475,00
39) Trivigno	81,25
40) Atella	193,75
41) Calvello	706,25
42) Marsico Nuovo	1012,50
43) Montemurro	287,50
44) Rionero in Vulture	93,75
45) Ruoti	62,50
46) Sasso di Castalda	268,75
47) Vigiano	487,50
48) Armento	37,50
49) Avigliano	37,50
50) Forenza	31,25
51) Maschito	18,75
52) Moliterno	156,25
53) Montemilone	25,00
54) Oppido Lucano	50,00
55) Palazzo S. Gervasio	18,75
56) S. Martino d'Agri	31,25
57) Spinoso	87,50
58) Venosa	12,50
59) S. Chirico Nuovo	18,75
60) Tolve	12,50

Art. 2.

L'importo relativo di L. 184,146 miliardi grava sul cap. 7500 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1981

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
LA MALFA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1981
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 37

(6925)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 17 novembre 1981.

Norme tecniche riguardanti gli apparati monocanali radiotelefonici per i servizi fisso e mobile terrestre.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 319 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regolamento delle radiocomunicazioni allegato alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Malaga-Torremolinos 1973), ratificata e resa esecutiva con legge 7 ottobre 1977, n. 790;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 1976, con il quale è stato approvato il piano nazionale delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 339 del 22 dicembre 1976;

Considerata la necessità di adeguare le norme tecniche riguardanti gli apparati monocanali radiotelefonici per i servizi fisso e mobile terrestre alle più recenti evoluzioni tecnologiche;

Sentito il consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Decreta:

Art. 1.

Gli apparati monocanali radiotelefonici per i servizi fisso e mobile terrestre, ai fini della omologazione, devono corrispondere alle norme tecniche annesse al presente decreto, del quale fanno parte integrante.

Art. 2.

Per un periodo di sei mesi, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è consentito il rilascio di omologazioni sulla base della precedente normativa.

Art. 3.

Per un periodo di tre anni, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è tollerata l'installazione di apparati già in possesso di certificato di omologazione a tale data o che ne risultino in possesso ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Decorsi otto anni a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere utilizzati soltanto apparati omologati sulla base delle norme tecniche allegate al presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1981

Il Ministro: GASPARI

NORME TECNICHE RIGUARDANTI GLI APPARATI MONOCANALI RADIOTELEFONICI PER I SERVIZI FISSO E MOBILE TERRESTRE.

1. - *Scopo delle norme.*

Le presenti norme tecniche stabiliscono i requisiti minimi per la omologazione degli apparati radiotelefonici monocanali a modulazione di frequenza o di fase da impiegare nei servizi fisso e mobile terrestre nelle bande di frequenza, comprese tra 30 MHz e 500 MHz, attribuite ai predetti servizi dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

Per tali apparati il passo di canalizzazione previsto è di 12,5 kHz o 25 kHz nelle bande VHF e di 25 kHz nelle bande UHF.

Per i ricetrasmettitori da impiegare nel servizio mobile pubblico di radioconversazione valgono le presenti norme tecniche con le varianti indicate nell'allegato.

2. - *Condizioni di prova, alimentazione e temperature ambiente.*

2.1. - Condizioni di prova normali ed estreme.

Le prove sono effettuate nelle condizioni normali di prova e, quando esplicitamente indicato nelle presenti norme, anche nelle condizioni estreme di prova.

Le condizioni e le procedure di prova sono descritte nei seguenti paragrafi 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5.

2.2. - Sorgente di alimentazione di prova.

Durante le prove l'alimentazione dell'apparato viene sostituita da una sorgente di alimentazione di prova in grado di fornire le tensioni di prova normali ed estreme secondo quanto precisato nei paragrafi 2.3.2. e 2.4.2. L'impedenza interna della sorgente di alimentazione di prova deve avere un valore sufficientemente basso, tale cioè da influire in maniera irrilevante sui risultati delle prove stesse.

Al momento delle prove, la tensione della sorgente di alimentazione deve essere misurata ai morsetti d'ingresso degli apparati.

Nel caso in cui l'apparato richieda un cavo di alimentazione permanentemente collegato con esso, si deve assumere a tensione di prova quella rilevabile nei punti di connessione del cavo all'apparecchio.

Negli apparati dotati di batterie incorporate, la sorgente di alimentazione di prova va collegata il più vicino possibile ai morsetti della batteria.

Durante tutto il corso dell'esecuzione delle prove la tensione della sorgente di alimentazione deve essere mantenuta costantemente uguale al suo valore iniziale in ciascuna prova, con una tolleranza di ± 3%.

2.3. - Condizioni normali di prova.

2.3.1. - Condizioni normali di temperatura e di umidità.

Si intendono per condizioni normali di temperatura e di umidità quelle corrispondenti a qualunque combinazione dei valori compresi nei limiti seguenti:

temperatura da + 15°C a + 35°C;
umidità dal 20% al 75%.

2.3.2. - Alimentazione normale di prova.

2.3.2.1. - Tensione e frequenza di rete.

Per gli apparati destinati ad essere alimentati dalla rete in corrente alternata, la tensione normale di prova è la tensione nominale di rete per la quale l'apparato è stato progettato.

La frequenza della tensione di rete deve essere compresa tra 49 Hz e 51 Hz.

2.3.2.2. - Sorgente di alimentazione su veicoli costituita da una batteria al piombo dotata di regolatore.

Quando l'apparato radioelettrico è previsto per funzionare su un veicolo fornito di una sorgente di alimentazione costituita da una batteria al piombo di tipo corrente con regolatore, la tensione normale di prova deve essere pari a 1,1 volte la tensione nominale della batteria (6 V, 12 V ecc.).

2.3.2.3. - *Altre sorgenti di alimentazione* (1).

Per gli apparati previsti per funzionare con sorgenti di alimentazione diverse da quelle indicate nei precedenti paragrafi 2.3.2.1. e 2.3.2.2., la tensione normale di prova è quella indicata dal costruttore.

2.4. - Condizioni estreme di prova.

2.4.1. - Temperature estreme (1).

Per le prove alle temperature estreme le misure vanno condotte sulla base delle indicazioni fornite nel paragrafo 2.5.

Le temperature estreme rispettivamente minima e massima devono essere — 10°C e + 55°C.

2.4.2. - Valori estremi di prova per l'alimentazione.

2.4.2.1. - Tensione e frequenza di rete.

Le tensioni estreme di prova per gli apparati alimentati dalla rete in corrente alternata sono quelle corrispondenti al ± 10% della tensione nominale di rete.

La frequenza della tensione di rete deve essere compresa tra 49 Hz e 51 Hz.

2.4.2.2. - Sorgente di alimentazione su veicolo costituita da una batteria al piombo dotata di regolatore.

Se l'apparato è stato progettato per funzionare su un veicolo fornito di una sorgente di alimentazione costituita da una batteria al piombo di tipo corrente con regolatore, le tensioni estreme di prova devono essere pari a 1,3 e 0,9 volte la tensione nominale della batteria (6 V, 12 V ecc.).

2.4.2.3. - Altre sorgenti di alimentazione (1).

Il valore estremo minimo della tensione di prova per gli apparati alimentati con pile è il seguente:

1) per pile del titpo Leclanché: 0,85 volte la tensione nominale della pila;

2) per le pile al mercurio: 0,9 volte la tensione nominale della pila;

3) per gli altri tipi di pile: la tensione di fine utilizzazione, indicata dal costruttore dell'apparato.

Per gli apparati che usano altre sorgenti di alimentazione, ovvero in grado di funzionare con più tipi di sorgenti di alimentazione, le tensioni estreme di prova devono essere quelle indicate dal costruttore.

2.5. - Esecuzione delle prove alle temperature estreme.

2.5.1. - Esecuzione delle prove.

Prima di eseguire le misure è necessario verificare che gli apparati sistemati nella camera climatica abbiano raggiunto lo equilibrio termico.

Gli apparati non devono essere alimentati fino a quando non si stabilisce l'equilibrio termico.

Qualora non sia possibile verificare per mezzo di una misura il raggiungimento dell'equilibrio termico, è possibile assumere, come periodo di tempo necessario allo stabilirsi di detto equilibrio, un intervallo di almeno un'ora ovvero un diverso intervallo di tempo stabilito dall'autorità responsabile dell'esecuzione delle prove. Onde evitare di incorrere in fenomeni di condensazione eccessiva, si deve aver cura di scegliere convenientemente l'ordine di svolgimento delle prove, nonchè la regolazione del tasso di umidità nella camera climatica.

2.5.1.1. - Esecuzione delle prove per gli apparati a funzionamento continuo.

Qualora il costruttore dichiari che l'apparato è stato costruito per funzionare in modo continuo, le prove vengono eseguite come segue:

prima di effettuare le prove alla temperatura massima, l'apparato deve essere sistemato nella camera climatica e deve restarvi fino al raggiungimento dell'equilibrio termico (2).

L'apparato va successivamente messo in condizioni di emissione per la durata di mezz'ora, dopo la quale esso deve soddisfare alle specifiche;

per le prove alla temperatura minima, l'apparato deve essere sistemato nella camera climatica fino allo stabilirsi dello equilibrio termico (2). L'apparato viene sucessivamente messo in condizioni di attesa, ovvero di ricezione, per la durata di un minuto dopo il quale l'apparato deve soddisfare alle specifiche.

---

(1) Per gli apparati destinati al servizio mobile pubblico di radio conversazione: vedere allegato.

(2) Nel caso in cui gli apparati comprendano circuiti stabilizzatori di temperatura progettati per funzionare in modo continuo, si ammette che detti circuiti vengano sottoposti a tensione per la durata dei 15 minuti successivi allo stabilirsi dell'equilibrio termico; dopo tale intervallo di tempo l'apparato deve soddisfare alle condizioni richieste. Gli apparati di questo tipo devono essere dotati dal costruttore di un circuito di alimentazione del termostato dei quarzi distinto dall'alimentazione del resto dell'apparato.

2.5.1.2. - Esecuzione delle prove per gli apparati a funzionamento intermittente.

Qualora il costruttore dichiari che l'apparato è stato costruito per funzionare in modo intermittente le prove vengono eseguite come segue:

prima di effettuare le prove alla temperatura massima, l'apparato deve essere sistemato nella camera climatica e deve restarvi fino al raggiungimento dell'equilibrio termico. L'apparato va poi messo in condizioni di emissione per la durata di un minuto e successivamente, per quattro minuti, in condizioni di ricezione. Dopo tale periodo l'apparato deve soddisfare alle specifiche;

per le prove alla temperatura minima l'apparato deve essere sistemato nella camera climatica fino allo stabilirsi dell'equilibrio termico (1). L'apparato viene successivamente posto in condizioni di attesa o di ricezione per la durata di un minuto. Dopo tale periodo deve soddisfare alle specifiche.

2.6. - Prove di durata.

2.6.1. - Apparati progettati per l'emissione e la ricezione simultanea (duplex), con o senza filtro duplexer.

Le specifiche tecniche di cui ai paragrafi 4 e 5 debbono risultare soddisfatte:

dopo un periodo di 24 ore di attesa seguito da 4 periodi di emissione di 30 minuti, separati da periodi di attesa di 5 minuti ciascuno.

2.6.2. - Apparati predisposti per l'esercizio alternato (simplex).

Le specifiche tecniche di cui ai paragrafi 4 e 5 debbono risultare soddisfatte:

dopo un periodo di 24 ore di attesa seguito da 8 periodi di emissione di 3 minuti ciascuno, distanziati l'uno dall'altro da periodi di attesa di 15 minuti.

3. - *Condizioni generali.*

3.1. - Disposizioni relative ai segnali di prova applicati all'ingresso del ricevitore.

I generatori dei segnali di prova debbono essere collegati al ricevitore in modo tale che l'impedenza presentata all'ingresso del ricevitore sia di 50 Ω.

Questa condizione deve essere soddisfatta, sia nel caso che si abbia un solo segnale di prova, sia nel caso in cui si abbiano più segnali applicati contemporaneamente al ricevitore.

I livelli dei segnali di prova vanno espressi con i valori assunti dalla forza elettromotrice in ingresso al ricevitore.

Si deve aver cura di rendere trascurabili gli effetti di un qualunque prodotto di intermodulazione o del rumore, aventi origine nei generatori dei segnali di prova.

3.2. - Dispositivo di silenziamento.

Se il ricevitore è munito di un dispositivo di silenziamento tale dispositivo va messo fuori servizio durante tutto il corso delle prove di omologazione.

3.3. - Potenza nominale di uscita del ricevitore.

Per potenza nominale di uscita deve intendersi la potenza massima indicata dal costruttore, in corrispondenza alla quale risultino soddisfatte tutte le condizioni imposte dalle presenti specifiche. La potenza di uscita va misurata, utilizzando la normale modulazione di prova (paragrafo 3.4.) su di un carico resistivo equivalente al carico di uscita normale del ricevitore. Il valore di tale carico deve essere indicato dal costruttore.

3.4. - Modulazione normale di prova.

La modulazione normale di prova è quella prodotta da un segnale sinusoidale di frequenza pari ad 1 kHz e di ampiezza tale da modulare la portante con una deviazione di frequenza pari al 60% della deviazione massima ammissibile (paragrafo 4.3.1.). Dal segnale di prova deve essere eliminata, per quanto possibile, ogni modulazione di ampiezza parassita.

3.5. - Antenna artificiale.

Se le prove vengono condotte con un'antenna artificiale, questa deve essere costituita da un carico non reattivo e non irradiante del valore di 50 Ω.

3.6. - Prove su apparati funzionanti con un filtro duplexer.

Se l'apparato è munito di un filtro duplexer incorporato oppure di un filtro duplexer separato associato, tale filtro ai fini dell'omologazione è considerato parte integrante dell'apparato.

Le presenti norme devono essere soddisfatte includendo detto filtro ed effettuando le misure al connettore del filtro verso l'antenna.

3.7. - Posto di misura e disposizioni generali per le misure con campi irradiati.

3.7.1. - Posto di misura.

Il posto di misura deve essere situato su di una superficie o un terreno sufficientemente piano, in cui si disponga di una zona piatta di almeno 5 metri di diametro.

L'apparato da sottoporre a misure va collocato al centro di tale zona su un supporto non conduttore, in grado di ruotare di 360° nel piano orizzontale, ad un metro e mezzo di altezza dal suolo.

L'area impegnata per le misure deve essere abbastanza estesa, in modo tale da consentire l'erezione di un'antenna di misura o di emissione ad una distanza dall'apparato almeno uguale al più grande fra i due valori seguenti: $\lambda/2$ ovvero 3 metri.

Devono inoltre essere prese opportune precauzioni onde evitare che le riflessioni su oggetti vicini all'area di misura e sul suolo possano perturbare le operazioni di misura.

3.7.2. - Antenna di misura.

L'antenna di misura viene utilizzata per ricevere le irradiazioni dell'apparato sotto-misura, nonchè quelle dell'antenna di sostituzione nel corso delle misure di irradiazione.

All'occorrenza, essa può essere utilizzata come antenna emittente, quando il posto di misura è utilizzato per la verifica delle caratteristiche di un ricevitore. Questa antenna va montata su un supporto che le consenta di essere utilizzata sia in polarizzazione orizzontale che verticale, rendendo altresì possibile la regolazione dell'altezza del suo centro fra uno e cinque metri dal suolo. E' preferibile utilizzare una antenna di misura dotata di forte direttività. La lunghezza dell'antenna di misura nella direzione stessa in cui viene effettuata la prova non deve superare il 20% della distanza fra l'antenna di misura e l'apparato.

Per le misure di irradiazione, l'antenna di misura è collegata ad un ricevitore di misura in grado di essere sintonizzato su una qualunque delle frequenze utilizzate ed adatto a misurare con precisione il livello dei segnali applicati al suo ingresso. All'occorrenza (per le misure su ricevitori), il ricevitore di misura è sostituito da un generatore di segnali.

3.7.3. - Antenna di sostituzione.

L'antenna di sostituzione deve essere un dipolo a mezza onda, accordato sulla frequenza di misura, oppure un'antenna più corta, tarata rispetto al dipolo a mezza onda. Il centro di questa antenna deve coincidere con il punto di riferimento dell'apparato in esame che essa sostituisce. Questo punto di riferimento deve coincidere con il centro del volume occupato dall'apparato da esaminare nel caso di antenna incorporata, ovvero con il punto di collegamento fra l'antenna ed il contenitore dell'apparato nel caso di antenna esterna.

La distanza fra l'estremità più bassa del dipolo ed il suolo deve essere almeno di 30 cm.

L'antenna di sostituzione va collegata ad un generatore di segnali opportunamente tarato, qualora si intendano eseguire misure di irradiazione, oppure ad un ricevitore di misura, anch'esso tarato, se scopo della misura sono le caratteristiche di un ricevitore. Sia il generatore di segnali che il ricevitore devono essere accordati sulla frequenza di misura, nonchè « adattati » all'antenna per mezzo di opportune reti.

3.7.4. - Posto di misura interno ad un edificio.

Se la frequenza del segnale da misurare è superiore ad 80 MHz, le misure possono essere effettuate anche all'interno di un edificio.

L'area destinata alle operazioni di misura deve essere costituita da una sala di laboratorio avente approssimativamente dimensioni di metri 6 × 7 ed un'altezza di almeno metri 2,7.

La sala non deve contenere, per quanto possibile, oggetti riflettenti all'infuori delle pareti, del pavimento e del soffitto, eccezion fatta, ovviamente, per le attrezzature destinate all'esecuzione delle misure e per l'operatore.

La dislocazione delle apparecchiature nell'area di misura viene fornita, in linea di massima, dalla figura 1.

Le riflessioni prodotte sulla parete che si trova dietro l'apparato in esame devono essere attenuate da uno schermo di materiale assorbente posto davanti alla parete stessa. L'antenna

---

(1) Nel caso in cui gli apparati comprendano circuiti stabilizzatori di temperatura progettati per funzionare in modo continuo, si ammette che detti circuiti vengano sottoposti a tensione per la durata dei 15 minuti successivi allo stabilirsi dell'equilibrio termico; dopo tale intervallo di tempo l'apparato deve soddisfare alle condizioni richieste. Gli apparati di questo tipo devono essere dotati dal costruttore di un circuito di alimentazione del termostato dei quarzi distinto dall'alimentazione del resto dell'apparato.

di misura è dotata di un diedro riflettente per ridurre gli effetti delle riflessioni sulla parete opposta, come pure sul soffitto e sul pavimento nel caso di misura con polarizzazione orizzontale. Inoltre tale diedro riduce gli effetti delle riflessioni sulle pareti laterali nel caso di polarizzazione verticale.

Per le bande di frequenze inferiori a circa 175 MHz, sia il diedro riflettente che lo schermo di materiale assorbente possono anche mancare.

Per motivi di ordine pratico è opportuno ricorrere ad un'antenna di lunghezza costante al posto dell'antenna a $\lambda/2$ indicata in figura 1, da utilizzare a frequenze corrispondenti a lunghezze d'onda comprese fra $\lambda/2$ e 2λ, semprechè la sensibilità del ricevitore di misura sia sufficiente. Parimenti anche la sua distanza dal vertice del diedro può essere variata.

Per garantirsi da errori dovuti ad annullamento del segnale a causa di combinazioni fra segnali diretto e riflesso, l'antenna di sostituzione può essere spostata di ± 10 cm lungo la direzione dell'antenna di misura e nelle altre due direzioni perpendicolari. Qualora tali spostamenti producano delle variazioni del segnale superiori ai 2 dB, l'apparato in prova deve essere opportunamente spostato onde far rientrare entro tale limite di 2 dB, dette variazioni.

3.8. - Applicazione del segnale di prova al trasmettitore.

Ai fini delle presenti norme tecniche, ove non sia diversamente indicato, il segnale di modulazione ad audiofrequenza viene applicato al trasmettitore mediante un generatore connesso ai morsetti di collegamento della capsula microfonica.

4. - *Trasmettitore.*

4.1. - Scarto di frequenza.

4.1.1. - Definizione.

Lo scarto di frequenza del trasmettitore è la differenza fra la frequenza misurata sulla portante ed il suo valore nominale.

4.1.2. - Metodo di misura.

La frequenza della portante va misurata in assenza di modulazione dopo aver collegato il trasmettitore ad una antenna artificiale (paragrafo 3.5.).

La misura deve essere eseguita sia nelle condizioni normali (paragrafo 2.3.) che nelle condizioni estreme di prova (paragrafi 2.4.1. e 2.4.2. applicati contemporaneamente).

4.1.3. - Limiti (1).

Lo scarto di frequenza non deve superare i valori indicati nella tabella 1 nelle condizioni normali, nelle condizioni estreme, nonchè in qualsiasi condizione intermedia di prova.

TABELLA 1

Passo di canalizzazione (kHz)	Tolleranza di frequenza (kHz)			
	Al di sotto di 50 MHz	Da 50 a 100 MHz	Da 100 a 300 MHz	Oltre 300 MHz e fino a 500 MHz
25	± 0,6	± 1,35	± 2,0	± 2,5
12,5	± 0,6	± 1,0	± 1,0 (B) ± 1,5 (M)	—

B = stazione di base o fissa; M = stazione mobile

4.2. - Potenza del trasmettitore.

4.2.1. - Definizione.

La potenza del trasmettitore è la potenza media fornita all'antenna artificiale in un ciclo di frequenza radioelettrica, in assenza di modulazione.

Per potenza nominale di uscita si intende la potenza del trasmettitore dichiarata dal costruttore.

4.2.2. - Metodo di misura.

Il trasmettitore va collegato ad un'antenna artificiale (paragrafo 3.5.) e viene misurata quindi la potenza fornita a tale antenna.

La misura va effettuata sia in condizioni normali di prova (paragrafo 2.3.) che in condizioni estreme (paragrafi 2.4.1. e 2.4.2. applicati contemporaneamente).

4.2.3. - Limiti (1).

Per gli apparati destinati alle stazioni di base o fisse la potenza nominale non può essere superiore a 20 W, mentre per gli apparati destinati alle stazioni mobili la potenza nominale non può essere superiore a 10 W.

Ai fini dell'omologazione gli apparati sono classificati in base al valore della loro potenza nominale secondo la seguente tabella 2.

TABELLA 2

Potenza nominale (Pn) (W)	Classi d'apparato	
	mobili	di base o fissa
Pn ≤ 1	1	1
1 < Pn ≤ 2	2	2
2 < Pn ≤ 5	3	3
5 < Pn ≤ 10	4	4
10 < Pn ≤ 20	—	5

La potenza di uscita del trasmettitore misurata nelle condizioni normali di prova non deve discostarsi di un valore superiore a 1,5 dB dalla potenza nominale di uscita senza tuttavia superare i limiti della classe in cui l'apparato rientra in base al valore nominale della potenza di uscita; nel caso che tali limiti vengano superati, l'apparato è classificato nella classe corrispondente al valore della potenza misurato, che deve rappresentare il nuovo valore della potenza nominale.

La potenza di uscita del trasmettitore in regime di portante, misurata nelle condizioni estreme di prova, deve essere compresa tra + 2 dB e — 3 dB rispetto alla potenza nominale di uscita.

Per apparati predisposti per funzionare con differenti potenze, i valori di potenza, sui quali il trasmettitore può essere regolato, devono essere dichiarati dal costruttore.

Il comando di regolazione della potenza non deve essere accessibile dall'esterno dell'apparato.

Le presenti norme tecniche debbono essere soddisfatte in corrispondenza ad ogni valore di potenza sul quale il trasmettitore può funzionare.

4.3. - Deviazione di frequenza.

La deviazione di frequenza è la differenza massima fra la frequenza istantanea del segnale radioelettrico modulato e la frequenza della portante non modulata.

4.3.1. - Deviazione di frequenza massima ammissibile.

4.3.1.1. - Definizione.

La deviazione di frequenza massima ammissibile è il valore massimo della deviazione di frequenza prevista nelle presenti norme tecniche per il passo di canalizzazione corrispondente.

4.3.1.2. - Metodo di misura.

La deviazione di frequenza va misurata all'uscita del trasmettitore, collegato ad un'antenna artificiale (paragrafo 3.5.), per mezzo di un apposito apparecchio di misura in grado di misurare la deviazione istantanea massima. Tale deviazione comprende anche i contributi dovuti ad ogni armonica ovvero ad ogni prodotto di intermodulazione che abbia avuto ad originarsi nel trasmettitore stesso.

La frequenza di modulazione del segnale di prova deve essere variata fra un valore sufficientemente basso e 3 kHz.

Il segnale di prova deve avere un livello superiore di 20 dB rispetto al livello della modulazione normale di prova (paragrafo 3.4.).

4.3.1.3. - Limiti.

I valori di deviazione massima ammissibili vengono indicati nella seguente tabella 3:

TABELLA 3

Passo di canalizzazione (kHz)	Deviazione massima ammissibile (kHz)
25	± 5
12,5	± 2,5

(1) Per gli apparati destinati al servizio mobile pubblico di radio conversazione: vedere allegato.

4.3.2. - Risposta del trasmettitore a frequenze di modulazione superiore a 3 kHz.

4.3.2.1. - Definizione.

La risposta del trasmettitore alle frequenze di modulazione superiori a 3 kHz è l'andamento della deviazione di frequenza in funzione delle frequenze di modulazione superiori a 3 kHz.

4.3.2.2. - Metodo di misura.

Il trasmettitore deve funzionare in condizioni normali di prova (paragrafo 2.3.) chiuso su un carico in accordo con le condizioni specificate al paragrafo 3.5. Il trasmettitore va modulato con modulazione normale di prova (paragrafo 3.4.).

Tenuto costante il livello di ingresso del segnale di modulazione, si fa variare la frequenza di modulazione fra 3 kHz ed una frequenza pari al passo di canalizzazione dell'apparato. La deviazione di frequenza va misurata per mezzo di adatto misuratore di deviazione come indicato nel paragrafo 4.3.1.2.

4.3.2.3. - Limiti.

Per frequenze di modulazione comprese fra 3 kHz e 6 kHz, la deviazione di frequenza non deve superare il valore che essa assume in corrispondenza alla frequenza di modulazione di 3 kHz. Per la frequenza di modulazione di 6 kHz la deviazione deve essere inferiore di almeno 6 dB alla deviazione corrispondente alla frequenza di modulazione di 1 kHz. Per frequenze di modulazione comprese fra 6 kHz e la frequenza pari al passo di canalizzazione dell'apparato, la deviazione di frequenza, in funzione della frequenza modulante in scale logaritmiche, deve rimanere al di sotto di una retta ad andamento decrescente, con pendenza di 14 dB per ottava, che parta dal punto corrispondente alla frequenza di modulazione di 6 kHz e alla deviazione di frequenza 6 dB al di sotto del valore misurato alla frequenza di 1 kHz.

4.4. - Potenza sul canale adiacente.

4.4.1. - Definizione.

Per potenza sul canale adiacente si intende quella parte della potenza totale di uscita di un trasmettitore modulato in determinate condizioni, che viene emessa all'interno della banda passante di un ricevitore di tipo comunemente usato e funzionante sull'uno o l'altro dei canali adiacenti. Detta potenza è data dalla somma delle potenze medie risultanti dal processo di modulazione, nonchè dai fenomeni di modulazione residua dovuti al ronzio ed al rumore introdotti dallo stesso trasmettitore.

4.4.2. - Metodi di misura.

4.4.2.1. - Osservazioni generali.

La misura viene eseguita adottando uno dei due metodi di seguito descritti.

I limiti indicati nel paragrafo 4.4.3. devono essere soddisfatti con tutti e due i metodi di misura.

4.4.2.2. - Metodo di misura utilizzante un ricevitore per misure di potenza (1).

La potenza sul canale adiacente può essere misurata per mezzo di un ricevitore per misure di potenza rispondente alle condizioni del paragrafo 4.4.2.3. (Questo apparecchio viene citato nei paragrafi 4.4.2.2. e 4.4.2.3. semplicemente come « ricevitore »).

Il trasmettitore deve funzionare alla potenza misurata nel paragrafo 4.2. nelle condizioni normali di prova (paragrafo 2.3.). L'uscita del trasmettitore deve essere collegata all'ingresso del « ricevitore » per mezzo di un dispositivo tale che l'impedenza presentata al trasmettitore sia di 50 Ω e che il livello all'ingresso del « ricevitore » risulti conveniente.

Il trasmettitore deve essere modulato con un segnale di frequenza pari a 1250 Hz avente un livello superiore di 20 dB a quello necessario a dar luogo ad una deviazione pari al 60% della deviazione di frequenza massima ammissibile (paragrafo 4.3.1.).

Il ricevitore deve essere accordato sulla frequenza nominale del trasmettitore e l'attenuatore variabile all'interno del « ricevitore » deve essere regolato su un valore di p dB tale che risulti garantito un livello dell'ordine di 5 dB al di sopra del livello di rumore del « ricevitore ».

Il « ricevitore » va accordato sulla frequenza nominale di uno dei canali adiacenti e l'attenuatore variabile va regolato su un valore di q dB tale da garantire sull'apparecchio di misura una lettura identica alla precedente.

Il rapporto fra la potenza sul canale adiacente e la potenza della portante è esprimibile a mezzo della differenza fra i valori p e q sopraindicati.

La potenza sul canale adiacente si ottiene dal prodotto di tale rapporto per la potenza della portante determinata come indicato al paragrafo 4.2.

Lo stesso procedimento di misura deve essere ripetuto per l'altro canale adiacente.

4.4.2.3. - Caratteristiche del ricevitore per misure di potenza.

Il ricevitore per misure di potenza è costituito da un mescolatore, da un filtro a quarzo, da un attenuatore variabile, da un amplificatore e da un voltmetro, per la misura dei valori efficaci, tutti collegati in cascata, nonchè da un oscillatore locale.

L'oscillatore locale può essere anche costituito da un generatore di segnali.

La larghezza di banda del filtro è indicata nella seguente tabella (con una tolleranza di ± 10%):

TABELLA 4

Passo di canalizzazione (kHz)	Larghezza di banda fra i due punti corrispondenti ad una attenuazione di 6 dB (kHz)	Larghezza di banda fra i due punti corrispondenti ad una attenuazione di 70 dB (kHz)	Larghezza di banda fra i due punti corrispondenti ad una attenuazione di 90 dB (kHz)
25	16	35	50
12,5	8,5	17,5	25

L'attenuatore deve garantire un'attenuazione minima di 80 dB con scatti di 1 dB.

Il fattore di rumore dell'amplificatore non deve superare i 4 dB.

La caratteristica ampiezza-frequenza dell'amplificatore non deve presentare variazioni maggiori di 1 dB in tutta la banda indicata nella seconda colonna della tabella 4.

Qualora l'attenuazione del filtro a quarzo sia inferiore a 90 dB al di fuori della gamma precisata nella quarta colonna della tabella 4 su riportata, la caratteristica ampiezza-frequenza dell'amplificatore deve essere tale da garantire che la risultante delle attenuazioni del filtro a quarzo e dell'amplificatore non risulti inferiore a 90 dB.

Il voltmetro a valore efficace deve indicare, in corrispondenza del fondo scala, il valore efficace di segnali non sinusoidali il cui rapporto fra ampiezza di cresta e valore efficace valga almeno 10. Non si richiede che il voltmetro venga tarato.

L'apparato utilizzato per le operazioni di misura deve essere tale che i risultati delle misure di potenza non si discostino di più di 1,5 dB dal valore esatto, in corrispondenza ad incrementi del livello di entrata al « ricevitore » di 100 dB al disopra del livello minimo misurabile.

Il livello di rumore dell'oscillatore locale non deve superare i valori che vengono indicati qui appresso, espressi in dB in rapporto al livello della portante dell'oscillatore locale stesso:

a) per le misure su apparati con passo di canalizzazione di 25 kHz: —90 dB in una banda di 16 kHz di larghezza, la cui frequenza centrale disti 25 kHz dalla frequenza della portante;

b) per le misure su apparati con passo di canalizzazione di 12,5 kHz: —80 dB in una banda di 8,5 kHz di larghezza, la cui frequenza centrale disti 12,5 kHz da quella della portante.

4.4.2.4. - Metodo di misura utilizzante un analizzatore di spettro (1).

La potenza sul canale adiacente può essere misurata con un analizzatore di spettro che soddisfi alle condizioni del paragrafo 4.4.2.5. Il trasmettitore deve funzionare alla potenza misurata secondo il paragrafo 4.2. nelle condizioni normali di prova (paragrafo 2.3.). L'uscita del trasmettitore va collegata all'ingresso dell'analizzatore di spettro per mezzo di un dispositivo in grado di presentare un'impedenza di 50 Ω al trasmettitore e di fornire un opportuno livello di potenza in ingresso all'analizzatore. Il trasmettitore va modulato da un segnale di modulazione di prova con frequenza pari a 1250 Hz con un livello superiore di 20 dB al livello necessario a produrre il 60% della massima deviazione di frequenza ammissibile (paragrafo 4.3.1.). L'analizzatore di spettro deve essere regolato in modo tale che lo spettro di emissione venga completamente rappresentato, ivi comprese le emissioni sui canali adiacenti.

La frequenza centrale della banda all'interno della quale vengono effettuate le misure deve discostarsi dalla frequenza nominale della portante del trasmettitore di un valore pari al passo

(1) Per gli apparati destinati al servizio mobile pubblico di radio conversazione: vedere allegato.

di canalizzazione dell'apparato. La banda all'interno della quale vengono effettuate le misure ha i seguenti valori con tolleranza del ± 10 %:

16 kHz per passo di canalizzazione 25 kHz;
8,5 kHz per passo di canalizzazione 12,5 kHz.

La potenza sul canale adiacente è data dalla somma delle potenze di ciascuna delle componenti discrete e del rumore presenti nella banda considerata.

4.4.2.5. - Caratteristiche dell'analizzatore di spettro.

Le caratteristiche dell'analizzatore di spettro devono soddisfare alle seguenti condizioni:

deve essere possibile, utilizzando una larghezza di banda di risoluzione di 1 kHz, misurare con l'approssimazione di ± 2 dB, l'ampiezza di un segnale o di rumore il cui livello superi di 3 dB o più il livello di rumore dell'analizzatore di spettro, rappresentato sullo schermo, e questo in presenza di un segnale che:

a) disti dal segnale sotto misura di 10 kHz, nel caso di passo di canalizzazione di 25 kHz, ed abbia un livello superiore di 90 dB a quello del suddetto segnale;

b) disti dal segnale sotto misura di 6,25 kHz, nel caso di passo di canalizzazione di 12,5 kHz, ed abbia un livello superiore di 80 dB a quello del suddetto segnale.

La precisione di misura della frequenza deve essere contenuta nei limiti del ± 2 % rispetto al passo di canalizzazione.

La precisione delle misure delle ampiezze relative deve essere, invece, nei limiti di ± 1 dB.

Deve essere possibile regolare l'analizzatore di spettro in modo tale che, sul suo schermo, risultino distinguibili fra loro due componenti che distino 1 kHz l'una dall'altra.

4.4.3. - Limiti.

In corrispondenza al passo di canalizzazione di 25 kHz la potenza emessa su qualunque dei due canali adiacenti deve tenersi almeno 70 dB al disotto della potenza in regime di portante del trasmettitore, tenendo presente, però, che non è necessario scendere al di sotto di un valore di 0,2 μW. Per passo di canalizzazione di 12,5 kHz, la potenza emessa sul canale adiacente deve risultare, invece, almeno di 60 dB inferiore alla potenza del trasmettitore in regime di portante, non essendo comunque necessario scendere al di sotto di 0,2 μW.

4.5. - Irradiazioni non essenziali.

4.5.1. - Definizione.

Per irradiazioni non essenziali sono da intendersi tutte le irradiazioni su qualunque altra frequenza diversa da quella della portante e delle bande laterali associate al normale processo di modulazione.

Le irradiazioni non essenziali vanno rilevate misurando:

a) il loro livello di potenza all'uscita del trasmettitore;

b) la loro potenza equivalente irradiata dal contenitore e dalle varie parti dell'apparato.

4.5.2. - Metodo di misura del livello di potenza (caso *a*).

Il livello di potenza su ciascuna frequenza discreta va misurato mediante un voltmetro selettivo o un analizzatore di spettro con il trasmettitore chiuso su un carico di 50 Ω.

Il trasmettitore non è modulato e le misure vanno effettuate in una gamma estendentesi da 100 kHz a 2000 MHz, eccezion fatta per il canale sul quale è previsto il funzionamento del trasmettitore e per i canali adiacenti.

Le misure vanno poi ripetute con il trasmettitore in condizioni di modulazione normale di prova (paragrafo 3.4.).

4.5.3. - Metodo di misura della potenza equivalente irradiata (caso *b*).

L'apparato va sistemato in un posto di misura come indicato nel paragrafo 3.7.

La misura va effettuata con il trasmettitore non modulato connesso ad un'antenna artificiale (paragrafo 3.5.), in una gamma estendentesi da 30 MHz a 2000 MHz, ad eccezione per il canale sul quale è previsto il funzionamento del trasmettitore e per i canali adiacenti.

Per ogni frequenza in corrispondenza alla quale viene rilevata una irradiazione, l'apparato in prova deve essere orientato opportunamente, in modo tale da rendere massimo il valore del campo misurato e la potenza equivalente irradiata su ciascuna componente deve essere determinata con un metodo di sostituzione.

Le misure vanno ripetute anche con l'antenna di misura nel piano di polarizzazione perpendicolare a quello in precedenza scelto.

Le misure devono essere, infine, ripetute col trasmettitore modulato con modulazione normale di prova (paragrafo 3.4.).

4.5.4. - Limiti.

La potenza di irradiazione non essenziale nelle gamme di frequenze sopra specificate non deve superare 0,25 μW (1).

4.6. - Attenuazione dell'intermodulazione.

Le specifiche del presente paragrafo si applicano solo ai trasmettitori destinati ad essere utilizzati nelle stazioni di base o fisse.

4.6.1. - Definizione.

Ai fini delle presenti norme per attenuazione dell'intermodulazione è da intendersi l'attitudine del trasmettitore a non creare nei suoi elementi non lineari segnali prodotti dalla presenza contemporanea della portante e di un segnale parassita che giunga al trasmettitore attraverso la sua antenna.

4.6.2. - Metodo di misura.

L'uscita del trasmettitore deve essere collegata ad un generatore di segnali per il tramite di un dispositivo di accoppiamento che presenti al trasmettitore un'impedenza di 50 Ω.

Il dispositivo di accoppiamento può essere realizzato mediante un circolatore a tre porte.

La prima porta deve essere collegata mediante un cavo coassiale all'uscita del trasmettitore.

La seconda porta, opportunamente caricata con un'impedenza di 50 Ω, viene collegata tramite questa impedenza ad un apparecchio di misura (ad esempio un analizzatore di spettro).

La terza porta deve essere collegata mediante un isolatore al generatore di segnali.

Il dispositivo di accoppiamento può anche essere realizzato mediante un attenuatore resistivo, oppure una combinazione di un attenuatore resistivo ed un isolatore.

In tale caso una uscita di tale dispositivo deve essere collegata per mezzo di un cavo coassiale all'uscita del trasmettitore, mentre l'altra uscita deve essere collegata al generatore di segnali.

Lo strumento di misura deve essere collegato, mediante una sonda che produca l'attenuazione desiderata, all'uscita del dispositivo di accoppiamento connessa a quella del trasmettitore.

Il trasmettitore sotto misura ed il generatore di segnali vanno opportunamente disaccoppiati l'uno dall'altro in modo tale che le misure non risultino affette da irradiazione diretta. Il segnale non modulato del generatore deve avere una frequenza superiore a quella della portante utile di 1 ÷ 4 volte il passo di canalizzazione.

Il livello di potenza del segnale del generatore viene regolato a — 30 dB rispetto al livello della potenza di uscita del trasmettitore in regime di portante. Entrambi i livelli vanno misurati nel punto di uscita del trasmettitore: il livello di potenza del segnale del generatore deve essere misurato all'estremità del cavo coassiale connesso al trasmettitore dopo averlo disconnesso e collegato ad un carico adattato (valore nominale 50 Ω).

La potenza di uscita del trasmettitore deve essere misurata sulla sua uscita, dopo averla collegata ad un'antenna artificiale (paragrafo 3.5.).

Durante il funzionamento del trasmettitore in regime di portante devono essere confrontate, per mezzo dello strumento di misura, il livello della portante e quello dei prodotti di intermodulazione.

E' necessario far variare la lunghezza del cavo coassiale fra l'uscita del trasmettitore ed il dispositivo di accoppiamento fino ad ottenere il massimo valore per il livello dei prodotti di intermodulazione in esame.

Questa operazione di misura deve essere ripetuta con un segnale del generatore ad una frequenza inferiore a quella della portante e che differisca da questa di 1 ÷ 4 volte il passo di canalizzazione.

Durante l'esecuzione delle misure devono essere prese le opportune precauzioni per evitare che gli effetti prodotti da eventuali non linearità dello strumento di misura influiscano in modo apprezzabile sui risultati delle misure stesse. E' necessario verificare anche che le componenti d'intermodulazione, che potrebbero originarsi nel generatore del segnale di prova, vengano sufficientemente ridotte, ad esempio, mediante l'uso di un circolatore.

L'attenuazione di intermodulazione viene espressa dal rapporto in dB tra la potenza del segnale del generatore e la potenza dei prodotti di intermodulazione.

---

(1) Fino al 31 dicembre 1982 è tollerato che tale limite sia 2,5 μW.

4.6.3. - Limiti (1).

L'attenuazione di intermodulazione propria del trasmettitore deve essere almeno 20 dB per ogni prodotto di intermodulazione. Inoltre l'apparato deve essere in grado di offrire un'attenuazione di intermodulazione di almeno 40 dB ricorrendo ad opportuni dispositivi di disaccoppiamento.

4.7. - Caratteristiche di limitazione del modulatore del trasmettitore. (1)

4.7.1. - Definizione.

Questa caratteristica esprime l'attitudine del trasmettitore ad essere modulato con una deviazione che si avvicini al valore della massima deviazione ammissibile definita al paragrafo 4.3.1.3.

4.7.2. - Metodo di misura.

Un segnale di modulazione alla frequenza di 1000 Hz viene applicato al trasmettitore a livello tale che la deviazione di frequenza risulti pari al 20% della deviazione massima ammissibile definita nel paragrafo 4.3.1.3. Il livello del segnale di modulazione viene poi aumentato di 20 dB e la deviazione viene di nuovo misurata.

Questa misura va effettuata in condizioni normali di prova (paragrafo 2.3.) e poi ripetuta anche in condizioni estreme (paragrafi 2.4.1. e 2.4.2. applicati simultaneamente).

4.7.3. - Limiti imposti.

La deviazione di frequenza deve risultare contenuta fra il 70% ed il 100% della massima deviazione ammissibile.

4.8. - Tasso di distorsione armonica dell'emissione.

4.8.1. - Definizione.

Il tasso di distorsione armonica del trasmettitore, modulato da un segnale a frequenza acustica, viene definito come rapporto, in percentuale, fra la tensione efficace di tutte le componenti armoniche della frequenza acustica fondamentale e la tensione efficace totale del segnale dopo la demodulazione lineare.

4.8.2. - Metodo di misura.

Le misure devono essere eseguite sia in condizioni normali di prova (paragrafo 2.3.) che in condizioni estreme (paragrafi 2.4.1. e 2.4.2. applicati contemporaneamente).

4.8.2.1. - Modulazione di fase. (1)

Il segnale a frequenza radioelettrica prodotto dal trasmettitore va applicato, per il tramite di opportuno dispositivo di accoppiamento, ad un demodulatore lineare dotato di una rete di «deenfasi» di 6 dB per ottava.

In condizioni normali di prova la misura va effettuata alle frequenze di modulazione di 300 Hz, 500 Hz, 1000 Hz con indice di modulazione costante, pari al valore corrispondente alla frequenza di modulazione 1000 Hz con deviazione di frequenza uguale al 60% della deviazione massima ammissibile (paragrafo 4.3.1.3.).

In condizioni estreme di prova la misura va effettuata solo alla frequenza di modulazione 1000 Hz.

4.8.2.2. - Modulazione di frequenza. (1)

Il segnale a frequenza radioelettrica prodotto dal trasmettitore va applicato, per mezzo di opportuno dispositivo di accoppiamento, ad un demodulatore lineare.

In condizioni normali di prova la misura va effettuata alle frequenze di modulazione di 300 Hz, 500 Hz, 1000 Hz con deviazione di frequenza costante pari al 60% della massima deviazione ammissibile (paragrafo 4.3.1.3.).

In condizioni estreme di prova la misura va effettuata solo alla frequenza di modulazione 1000 Hz.

4.8.3. - Limiti. (1)

Il tasso di distorsione armonica non deve superare il 10%.

5. - *Ricevitore.*

5.1. - Massima sensibilità utile.

5.1.1. - Definizione.

Per massima sensibilità utile del ricevitore è da intendersi quel minimo livello di segnale (f.e.m.), che, applicato in ingresso al ricevitore, con modulazione normale di prova (paragrafo 3.4.) sulla frequenza nominale di ricezione, risulta sufficiente a produrre:

5.1.1.1. - In ogni caso, una potenza di uscita sulle frequenze acustiche almeno eguale al 50% della potenza nominale di uscita (paragrafo 3.3.).

5.1.1.2. - È un valore di 20 dB per il rapporto S+N+D/N+D misurato all'uscita del ricevitore per il tramite di una rete psofometrica filtrante del tipo descritto nella Raccomandazione P.53 del CCITT (con S+N+D/N+D si intende il rapporto: segnale + rumore + distorsione/rumore + distorsione).

Le caratteristiche del filtro elimina-banda sulla frequenza di 1 kHz, utilizzato per la misura del rapporto S+N+D/N+D, devono essere tali da garantire, in uscita al filtro, un'attenuazione di almeno 40 dB su tale frequenza di 1 kHz, senza però superare 0,6 dB a 2 kHz. La caratteristica del filtro deve mantenersi piatta, entro una fascia di 0,6 dB, per le frequenze comprese tra 20 Hz e 500 Hz e per le frequenze comprese tra 2 kHz e 4 kHz. In assenza di modulazione, il filtro non deve, inoltre, introdurre attenuazioni superiori ad 1 dB sulla potenza totale di rumore all'uscita del ricevitore.

5.1.2. - Metodo di misura.

All'ingresso del ricevitore viene applicato un segnale modulato con modulazione normale di prova (paragrafo 3.4.), di frequenza uguale alla frequenza nominale del ricevitore.

All'uscita del ricevitore devono essere collegati un carico ad audiofrequenze ed un distorsiometro, comprendente un filtro elimina-banda ad 1 kHz e la rete psofometrica filtrante indicata al paragrafo 5.1.1.2.

Il comando di volume del ricevitore va regolato per avere in uscita una potenza pari al 50% della potenza nominale.

Il livello del segnale di prova va regolato fino ad ottenere un valore di 20 dB per il rapporto S+N+D/N+D; il livello del segnale di prova in tali condizioni è il valore della massima sensibilità utile. La misura deve essere effettuata sia in condizioni normali di prova (paragrafo 2.3.) che in condizioni estreme (paragrafi 2.4.1. e 2.4.2. applicati contemporaneamente).

Può essere tollerata, in condizioni estreme di prova, una variazione della potenza di uscita del ricevitore pari a ± 3 dB rispetto al valore ottenuto in condizioni normali.

5.1.3. - Limiti. (1)

La massima sensibilità utile non deve superare il livello di + 6 dB rispetto ad 1 μV di f.e.m. in condizioni normali di prova e di + 12 dB rispetto ad 1 μV di f.e.m. in condizioni estreme di prova.

5.2. - Risposta in ampiezza del limitatore del ricevitore.

5.2.1. - Definizione.

Per risposta in ampiezza del limitatore del ricevitore si intende la relazione esistente fra il livello di ingresso a radiofrequenza ed il livello di bassa frequenza in uscita al ricevitore.

5.2.2. - Metodo di misura.

Un segnale di prova alla frequenza nominale del ricevitore viene applicato al suo ingresso. Il segnale deve essere modulato con modulazione normale di prova (paragrafo 3.4.) ed avere un livello di + 6 dB rispetto ad 1 μV (f.e.m.). Il comando di volume viene regolato per avere in uscita una potenza pari a circa il 25% della potenza nominale di uscita. Il livello del segnale in ingresso deve essere, poi, aumentato fino a + 100 dB rispetto ad 1 μV di f.e.m. e, in queste condizioni, viene, quindi, nuovamente misurato il livello audio di uscita.

5.2.3. - Limite.

In tutta l'escursione del livello di ingresso a radiofrequenza nel campo di valori di cui sopra, la corrispondente variazione della potenza di uscita non deve presentare, fra il suo valore massimo ed il suo valore minimo, uno scarto superiore a 3 dB.

5.3. - Protezione sul canale utile.

5.3.1. - Definizione.

Per protezione sul canale utile è da intendersi una misura dell'attitudine del ricevitore a ricevere un segnale utile modulato, senza che fenomeni di degradazione del segnale stesso, causati dalla presenza di un altro segnale disturbatore modulato avente la stessa frequenza, superino un limite prefissato.

5.3.2. - Metodo di misura. (1)

Entrambi i segnali devono venire applicati sull'ingresso del ricevitore per il tramite di una rete opportuna (vedere il paragrafo 3.1.).

La modulazione del segnale utile è quella normale di prova (paragrafo 3.4.). Il segnale disturbante deve essere, invece, modulato ad una frequenza di 400 Hz, con una deviazione pari al 60% della deviazione massima ammissibile (paragrafo 4.3.1.3.).

(1) Per gli apparati destinati al servizio mobile pubblico di radio conversazione: vedere allegato.

La frequenza dei due segnali in ingresso è inizialmente per entrambi quella nominale del ricevitore sottoposto a prova e la misura va ripetuta in corrispondenza ad uno spostamento della frequenza del segnale disturbante fino a + 3000 Hz.
Inizialmente viene applicato soltanto il segnale utile, regolato sul valore corrispondente alla massima sensibilità utile (paragrafo 5.1.).
Il segnale disturbante deve essere applicato in un secondo momento ed il suo livello in ingresso viene regolato fino a che il rapporto S+N+D/N+D in uscita al ricevitore (con filtro psofometrico) risulti ridotto da 20 dB a 14 dB.
Il rapporto di protezione sul canale utile è il rapporto in dB fra il livello del segnale disturbante ed il livello del segnale utile all'ingresso del ricevitore per cui è stato ottenuto il summenzionato peggioramento del rapporto S+N+D/N+D.

5.3.3. - Limiti.

Il rapporto di protezione sul canale utile deve essere superiore a —8 dB, qualunque sia la frequenza del segnale disturbante, nei limiti su precisati.

5.4. - Selettività rispetto al canale adiacente.

5.4.1. - Definizione.

Si intende per selettività rispetto al canale adiacente una misura dell'attitudine del ricevitore a ricevere, con una prefissata degradazione, un segnale utile modulato in presenza di un altro segnale disturbante anch'esso modulato, allocato in uno dei due canali adiacenti.

5.4.2. - Metodo di misura. (1)

I due segnali devono essere applicati all'ingresso del ricevitore per il tramite di una rete opportuna (vedere il paragrafo 3.1.).
Il segnale utile alla frequenza nominale del ricevitore deve venire modulato con modulazione normale di prova (paragrafo 3.4.). Il segnale disturbante viene, invece, modulato alla frequenza di 400 Hz con una deviazione pari al 60% della deviazione massima ammissibile (paragrafo 4.3.1.3.) e la sua frequenza deve coincidere con quella del canale adiacente superiore.

Inizialmente non si applica il segnale disturbante ed il livello del segnale utile in ingresso va regolato sul valore corrispondente alla massima sensibilità utile (paragrafo 5.1.). Successivamente si applica il segnale disturbante ed il suo livello in ingresso viene regolato fino a che, in uscita al ricevitore, il rapporto S+N+D/N+D risulti ridotto (con un filtro psofometrico) da 20 a 14 dB.

Questa misura deve essere, poi, ripetuta con un segnale disturbante la cui frequenza deve coincidere con quella del canale adiacente inferiore. Si assume, allora, ad espressione della selettività, rispetto al canale adiacente, il valore più basso dei due rapporti in dB, fra il livello del segnale disturbante ed il livello del segnale utile, ottenuti per i canali adiacenti superiore ed inferiore.

Tali misure vanno anche ripetute in condizioni estreme di prova (paragrafi 2.4.1. e 2.4.2. applicati contemporaneamente).

5.4.3. - Limiti.

Per passo di canalizzazione di 25 kHz, la selettività rispetto al canale adiacente non deve essere inferiore a 70 dB in condizioni normali di prova ed a 60 dB in condizioni estreme. In corrispondenza invece al passo di canalizzazione di 12,5 kHz, la selettività rispetto al canale adiacente non deve scendere al di sotto del valore di 60 dB in condizioni normali ed a 50 dB in condizioni estreme.

5.5. - Protezione contro le risposte parassite.

5.5.1. - Definizione.

Per attenuazione delle risposte parassite si intende una misura dell'attitudine del ricevitore ad operare una discriminazione fra il segnale utile modulato, sulla frequenza nominale, ed un segnale disturbante su qualunque altra frequenza, in corrispondenza della quale sia presente in uscita al ricevitore una risposta.

5.5.2. - Metodo di misura. (1)

All'ingresso del ricevitore devono essere applicati due segnali per il tramite di una rete opportuna (vedere il paragrafo 3.1.).
Il segnale utile è sulla frequenza nominale del ricevitore e viene modulato con modulazione normale di prova (paragrafo 3.4.).
Inizialmente il segnale disturbante non va applicato, mentre il livello del segnale utile in ingresso viene regolato al valore corrispondente alla massima sensibilità utile (paragrafo 5.1.).
Successivamente deve essere applicato il segnale disturbante modulato alla frequenza di 400 Hz, con una deviazione pari al 60% della massima deviazione ammissibile (paragrafo 4.3.1.3.) ed il suo livello di ingresso deve essere di 86 dB rispetto ad 1 μV (f.e.m.). Si fa, poi, variare la frequenza del segnale disturbante fra 100 kHz e 2000 MHz.

In corrispondenza ad ogni frequenza in grado di fornire una risposta, si fa variare il livello di ingresso fino ad ottenere per il rapporto S+N+D/N+D (con un filtro psofometrico) una riduzione da 20 dB a 14 dB.

Si assume, a questo punto, come valore dell'attenuazione delle risposte parassite, il rapporto in dB fra il livello del segnale disturbante e quello del segnale utile in ingresso al ricevitore, allorché sia stata ottenuta la suddetta riduzione per il valore del rapporto S+N+D/N+D.

5.5.3. - Limite.

Su ogni frequenza che disti dalla frequenza nominale del ricevitore di un valore superiore al passo di canalizzazione l'attenuazione delle risposte parassite deve superare il valore di 70 dB.

5.6. - Protezione da intermodulazione.

5.6.1. - Definizione.

Per protezione da intermodulazione si intende l'attitudine del ricevitore a ridurre la generazione, nella banda utile, di segnali presenti a causa della ricezione di due o più segnali interferenti distinti da quello utile.

5.6.2. - Metodo di misura.

Al ricevitore devono essere collegati due generatori A e B per il tramite di una rete opportuna (vedere anche il paragrafo 3.1.).

In principio, il generatore B va spento. Il segnale del generatore A, alla frequenza nominale del ricevitore, viene modulato con modulazione normale di prova (paragrafo 3.4.). Il livello del segnale del generatore A applicato all'ingresso del ricevitore viene regolato sul valore corrispondente alla sensibilità massima utile (paragrafo 5.1.).

Si prende nota di questo livello. La frequenza del generatore A viene quindi regolata ad un valore che si discosti dalla frequenza nominale del doppio del passo di canalizzazione, in senso positivo o negativo. Deve essere acceso, a questo punto, anche il secondo generatore B, che non va modulato e la cui frequenza deve coincidere con quella di uno dei due canali adiacenti.

I livelli di uscita dei due generatori debbono essere mantenuti eguali ed aumentati di pari passo fino ad ottenere nuovamente in uscita al ricevitore un rapporto S+N+D/N+D di 20 dB (con un filtro psofometrico).

Se necessario possono operarsi leggere modifiche sulla frequenza del generatore A, al fine di ottenere i massimi valori per il rapporto S+N+D/N+D. I livelli dei due segnali di prova devono essere, in tal caso, nuovamente regolati per ristabilire il rapporto di 20 dB.

Il rapporto di protezione contro l'intermodulazione è il rapporto in dB fra i livelli di uscita dei due generatori ed il livello del generatore A di cui si era in precedenza preso nota.

Le misure devono essere ripetute in corrispondenza a scarti di frequenza, rispettivamente dei due generatori di segnali, fino a 4 ed 8 volte il valore del passo di canalizzazione.

5.6.3. - Limite.

Il rapporto di protezione contro l'intermodulazione non deve scendere al di sotto di 70 dB.

5.7. - Bloccaggio o desensibilizzazione.

5.7.1. - Definizione.

Il bloccaggio è una variazione (generalmente una riduzione) della potenza utile in uscita al ricevitore, ovvero una riduzione del rapporto S+N+D/N+D, dovuta alla presenza di un segnale disturbante su un'altra frequenza.

5.7.2. - Metodo di misura.

Due segnali vanno applicati all'ingresso del ricevitore per mezzo di una rete opportuna (vedere il paragrafo 3.1.). Il segnale utile alla frequenza nominale del ricevitore deve essere modulato con modulazione normale di prova (paragrafo 3.4.). In principio, il segnale disturbante non viene applicato ed il livello

---

(1) Per gli apparati destinati al servizio mobile pubblico di radio conversazione: vedere allegato.

del segnale utile in ingresso va regolato ad un valore di f.e.m. pari a 6 dB rispetto ad 1 μV.

Il comando di volume va regolato per avere in uscita una potenza pari al 50% della potenza nominale di uscita (paragrafo 3.3.).

Si applica quindi il segnale disturbante non modulato e la sua frequenza, rispetto alla frequenza nominale del ricevitore, deve variare fra + 1 MHz e + 10 MHz, come pure fra — 1 MHz e — 10 MHz. Il livello, in ingresso, del segnale disturbante su tutte le frequenze indicate deve essere tale da produrre:

a) una riduzione di 3 dB della potenza di uscita del ricevitore oppure;

b) una riduzione a 14 dB del rapporto S+N+D/N+D in uscita al ricevitore (con filtro psofometrico),

tenendo presente che può prodursi per primo indifferentemente l'uno o l'altro di questi due effetti.

Tale livello in ingresso del segnale disturbante va assunto come valore di livello di bloccaggio in corrispondenza alla frequenza in esame.

5.7.3. - Limite.

Per tutte le frequenze del segnale disturbante indicate al paragrafo 5.7.2., il livello di bloccaggio non deve essere inferiore a + 90 dB rispetto ad 1 μV, eccetto che per le frequenze in corrispondenza alle quali siano state messe in evidenza delle risposte parassite (paragrafo 5.5.).

5.8. - Irradiazioni parassite.

5.8.1. - Definizione.

Le irradiazioni parassite sono tutte le irradiazioni del ricevitore. Il livello delle irradiazioni parassite va misurato tenendo conto:

a) del loro livello di potenza al connettore d'antenna del ricevitore;

b) della loro potenza equivalente irradiata dal contenitore e dalle altre parti dell'apparato.

5.8.2. - Metodo di misura del livello di potenza.

Le irradiazioni parassite devono essere espresse dalla potenza di ciascuna componente discreta al connettore d'antenna del ricevitore al quale va collegato un analizzatore di spettro o un voltmetro selettivo dotati di una impedenza di ingresso di 50 Ω.

Nel caso in cui il dispositivo di misura non risulti tarato, per la determinazione del livello di ciascuna componente occorre ricorrere ad un metodo di sostituzione che utilizzi un generatore di segnali.

Le misure debbono essere effettuate per frequenze comprese fra 100 kHz e 2000 MHz.

5.8.3. - Metodo di misura della potenza equivalente irradiata.

L'apparato va sistemato in un posto di misura come indicato nel paragrafo 3.7.

Il ricevitore deve essere alimentato attraverso un filtro radioelettrico al fine di evitare l'influenza delle irradiazioni che potrebbero aver luogo dalla linea di alimentazione.

La misura va effettuata nel campo di frequenze da 30 MHz a 2000 MHz.

In corrispondenza ad ogni frequenza sulla quale vengono rilevate delle irradiazioni, l'apparato in prova va orientato in modo tale che il campo misurato sia massimo e la potenza equivalente irradiata su ognuna delle componenti deve essere determinata con un metodo di sostituzione.

Le misure vanno poi ripetute con l'antenna di misura polarizzata su un piano perpendicolare a quello in precedenza scelto.

5.8.4. - Limiti.

La potenza di ogni irradiazione parassita nel campo di frequenze specificate non deve superare i 2 nW.

5.9. - Rumore di fondo del ricevitore.

5.9.1. - Definizione.

Per rumore di fondo del ricevitore è da intendersi il rapporto espresso in dB fra la potenza ad audiofrequenza del rumore proprio del ricevitore e del ronzio dovuto al sistema di alimentazione o ad altre cause e la potenza ad audiofrequenza prodotta da un segnale a radiofrequenza di livello convenientemente elevato modulato con modulazione normale di prova, applicato in ingresso al ricevitore.

5.9.2. - Metodo di misura.

In ingresso al ricevitore viene applicato un segnale di prova di forza elettromotrice pari a 30 dB rispetto ad 1 μV, con frequenza portante pari alla frequenza nominale del ricevitore, modulato secondo modulazione normale di prova (paragrafo 3.4.). All'uscita del ricevitore vanno collegati un carico di bassa frequenza ed una rete psofometrica filtrante (paragrafo 5.1.1.2.).

Il comando di volume del ricevitore va regolato per avere in uscita la potenza nominale di uscita.

Il segnale di uscita viene misurato per mezzo di un voltmetro a valore efficace.

Successivamente viene esclusa la modulazione e viene misurato il livello di potenza di rumore proprio e di ronzio in uscita.

5.9.3. - Limite. (1)

Il rapporto fra il livello di potenza del rumore proprio e del ronzio del ricevitore ed il livello di potenza nominale di uscita non deve essere superiore a — 40 dB.

6. - *Funzionamento in duplice.*

Se l'apparato è previsto per il funzionamento in duplice deve rispondere alle seguenti prescrizioni:

6.1. - Desensibilizzazione del ricevitore con emissione e ricezione simultanee.

6.1.1. - Definizione.

Si intende per desensibilizzazione la riduzione di sensibilità del ricevitore provocata dal trasferimento di potenza del trasmettitore sul ricevitore stesso dovuto agli effetti di accoppiamento. La differenza, in dB, tra il livello della massima sensibilità utile che si ha nel ricevitore quando il trasmettitore è in emissione ed il livello della stessa sensibilità in assenza di emissione rappresenta il valore della desensibilizzazione.

6.1.2. - Metodo di misura per gli apparati provvisti di un filtro duplexer. (1)

Sia il trasmettitore che il ricevitore vengono collegati al filtro duplexer, con l'uscita del filtro verso l'antenna collegata, per mezzo di un opportuno dispositivo di accoppiamento, all'antenna artificiale di cui al paragrafo 3.5.

Per applicare al ricevitore il segnale di misura, un generatore di segnali modulato con modulazione normale di prova (paragrafo 3.4.) va connesso al dispositivo di accoppiamento in modo tale da non modificarne l'adattamento delle impedenze.

Va quindi effettuata la misura di sensibilità (paragrafo 5.1.) del ricevitore con trasmettitore non in funzione e poi con trasmettitore in funzione modulato a 400 Hz con deviazione di frequenza pari al 60% della massima deviazione ammissibile (paragrafo 4.3.1.).

Il rapporto tra i due valori di sensibilità espresso in dB rappresenta la misura della desensibilizzazione del ricevitore.

6.1.3. - Metodo di misura per apparati che debbono funzionare con due antenne. (1)

Il trasmettitore va connesso ad un attenuatore in grado di dissipare la potenza nominale a radiofrequenza in uscita dal trasmettitore stesso.

L'uscita dell'attenuatore va collegata all'ingresso del ricevitore per mezzo di opportuna rete di interconnessione ed eventualmente anche di un filtro, nel caso in cui questo venga fornito unitamente all'apparato. L'attenuazione globale fra trasmettitore e ricevitore deve essere di 30 dB.

Per applicare al ricevitore il segnale di misura, un generatore di segnali modulato con modulazione normale di prova (paragrafo 3.4.) va connesso al dispositivo di accoppiamento in modo tale da non modificarne l'adattamento delle impedenze.

Va quindi effettuata la misura di sensibilità (paragrafo 5.1.) del ricevitore con trasmettitore non in funzione e poi con trasmettitore in funzione modulato a 400 Hz con deviazione di frequenza pari al 60% della massima deviazione ammissibile (paragrafo 4.3.1.).

Il rapporto tra i due valori di sensibilità espresso in dB rappresenta la misura della desensibilizzazione del ricevitore.

6.1.4. - Limite. (1)

La desensibilizzazione del ricevitore nel caso di emissione e ricezione simultanea non deve superare 3 dB.

---

(1) Per gli apparati destinati al servizio mobile pubblico di radio conversazione: vedere allegato.

La massima sensibilità utilizzabile del ricevitore con emissione e ricezione contemporanee non deve superare il limite specificato al paragrafo 5.1.3.

6.2. - Attenuazione delle risposte parassite.

L'attenuazione delle risposte parassite si misura secondo le procedure illustrate ai punti 5.5. e 6.1. con l'avvertenza però che questa volta il trasmettitore non deve essere modulato. Il trasmettitore va messo in funzione con una potenza di uscita in regime di portante pari a quella determinata nel paragrafo 4.2.

Anche in questo caso è da applicarsi il limite prescritto nel paragrafo 5.5.3.

7. - *Presentazione di apparati ad uno o più canali alle prove di omologazione.*

7.1. - Scelta dell'apparato per le prove di omologazione.

Il costruttore è tenuto a fornire per le prove di omologazione un apparato di serie. Qualora si proceda alla omologazione a seguito di prove effettuate su un prototipo, la successiva produzione di serie dovrà conservarsi conforme a detto prototipo in tutto e per tutto.

7.2. - Apparato funzionante su una sola frequenza.

L'apparato presentato all'omologazione può essere predisposto su una qualunque frequenza delle bande, comprese tra 30 MHz e 500 MHz, attribuite ai servizi fisso e mobile terrestre dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

La scelta della frequenza è subordinata all'approvazione degli uffici competenti dell'amministrazione.

7.3. - Apparato funzionante su più frequenze.

Per gli apparati funzionanti su più frequenze commutabili, deve essere dichiarata dal costruttore la banda di frequenze di commutazione e l'apparato deve essere presentato all'omologazione predisposto per il funzionamento su almeno tre frequenze disposte rispettivamente agli estremi ed al centro della banda di frequenze di commutazione.

8. - *Precisione delle misure.*

La seguente tabella indica i valori di tolleranza ammessi per ciascuna rispettiva grandezza in misura.

8.1.1. - Tensione continua .	± 3%
8.1.2. - Tensione di rete in corrente alternata	± 3%
8.1.3. - Frequenza di rete in corrente alternata	± 0,5%
8.2.1. - Tensione, potenza, alle frequenze acustiche	± 0,5 dB
8.2.2. - Frequenza acustica . .	± 1%
8.2.3. - Distorsione e rumore dei generatori alle frequenze acustiche	1%
8.3.1. - Frequenza radioelettrica . .	± 50 Hz
8.3.2. - Tensione alle frequenze radioelettriche	± 2 dB
8.3.3. - Intensità di campo alle frequenze radioelettriche	± 3 dB
8.3.4. - Potenza della portante sulle frequenze radioelettriche	± 10%
8.4.1. - Impedenza dei carichi fittizi, scatole di accoppiamento, cavi, spine, attenuatori, ecc.	± 5%
8.4.2. - Impedenza interna dei generatori ed impedenza di ingresso dei ricevitori di misura	± 10%
8.4.3. - Attenuazione degli attenuatori . .	± 0,5 dB
8.5.1. - Temperatura . . .	± 1 °C
8.5.2. - Umidità	± 5%

ALLEGATO

VARIANTI PER GLI APPARATI DEL SERVIZIO MOBILE PUBBLICO DI RADIOCONVERSAZIONE

A) *Canalizzazione.*

Il passo di canalizzazione attualmente previsto per il servizio mobile pubblico di radioconversazione è di 25 kHz.

B) *Sorgenti di alimentazione* (par. 2.3.2.3.).

Per gli apparati destinati alle stazioni di base è prevista, oltre all'alimentazione in c.a., l'alimentazione in c.c. con valori nominali della tensione di 48 V e 60 V e stabilità + 20%, — 15% con positivo a massa.

C) *Temperature estreme* (par. 2.4.1.).

Per le prove alle temperature estreme, le temperature rispettivamente minima e massima devono essere:

— 20 °C + 55 °C per gli apparati destinati alle stazioni mobili;

0 °C + 45 °C per gli apparati destinati alle stazioni di base.

D) *Condizioni estreme di prova* (par. 2.4.2.3.).

Per gli apparati destinati alle stazioni di base alimentati in c.c., i valori limiti della tensione di alimentazione nelle condizioni estreme di prova sono pari al ± 20% rispetto ai valori nominali.

E) *Modulazione di prova.*

Per le misure indicate nei paragrafi 4.4.2.2., 4.4.2.4., 4.8.2.1., 4.8.2.2., 5.3.2., 5.4.2., 5.5.2., 6.1.2. e 6.1.3. la modulazione di prova impiega una deviazione di 3,5 kHz, pari al 70% della deviazione massima ammissibile.

F) *Scarto di frequenza del trasmettitore* (par. 4.1.3.).

Nelle condizioni normali di prova il limite per lo scarto di frequenza dei trasmettitori per frequenze comprese tra 100 e 300 MHz è di ± 1,3 kHz.

G) *Potenza del trasmettitore* (par. 4.2.3.).

Per gli apparati destinati alle stazioni di base la potenza nominale deve essere di 25 W, mentre per gli apparati destinati alle stazioni mobili la potenza nominale deve essere di 10 W.

Negli apparati destinati alle stazioni di base la potenza va misurata escludendo l'eventuale filtro di duplice.

La potenza misurata nelle condizioni normali di prova non deve discostarsi di un valore superiore a 1 dB dalla potenza nominale di uscita.

H) *Attenuazione dell'intermodulazione* (par. 4.6.3.).

Il limite per l'attenuazione d'intermodulazione propria del trasmettitore deve essere 40 dB per ogni prodotto d'intermodulazione escludendo eventuali dispositivi di disaccoppiamento.

I) *Caratteristiche di limitazione del modulatore del trasmettitore* (par. 4.7.).

Nei trasmettitori destinati alle stazioni di base la clausola è rispettata escludendo il compressore di dinamica.

L) *Tasso di distorsione armonica dell'emissione* (par. 4.8.3.).

Il tasso di distorsione armonica dell'emissione non deve superare i seguenti valori:

5% in condizioni normali di prova;

8% in condizioni estreme di prova.

M) *Massima sensibilità utile del ricevitore* (par. 5.1.3.).

La massima sensibilità utile non deve superare 0 dB rispetto ad 1 µV di f.e.m. in condizioni normali di prova e + 3 dB su 1 µV di f.e.m. in condizioni estreme di prova.

N) *Rumore di fondo del ricevitore* (par. 5.9.3.).

Il rapporto tra il livello di potenza del rumore proprio e del ronzio del ricevitore ed il livello di potenza nominale di uscita non deve essere superiore a — 55 dB.

O) *Desensibilizzazione del ricevitore con emissione e ricezione simultanee* (par. 6.1.4.).

In condizioni normali di prova la desensibilizzazione del ricevitore, nel caso di emissione e ricezione simultanee, non deve superare:

1,5 dB per gli apparati destinati alle stazioni di base;

2 dB per gli apparati destinati alle stazioni mobili.

La massima sensibilità utile del ricevitore con emissione e ricezione simultanee non deve superare i limiti seguenti:

+ 2 dB rispetto ad 1 µV di f.e.m. in condizioni normali di prova;

+ 6 dB rispetto ad 1 µV di f.e.m. in condizioni estreme di prova.

(6765)

- Figura 1.
- Posto di misura all'interno di un edificio.

(CASO DI MISURE CON POLARIZZAZIONE ORIZZONTALE.)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 ottobre 1981.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° ottobre 1981, emessi fino all'importo massimo di lire 1.500 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 260404/66-AU-2 del 16 settembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1981, registro n. 19 Tesoro, foglio n. 271, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro di durata biennale, fino all'importo massimo di lire 1.500 miliardi, con godimento 1° ottobre 1981;

Visto, in particolare, l'art. 7 del citato decreto, con il quale, tra l'altro, si è affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito, e si è disposto che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Considerato che i ripetuti certificati, a norma degli articoli 1 ed 8 del cennato decreto, sono stati emessi al prezzo di lire 98 per ogni 100 lire di capitale nominale, e che l'importo iniziale dell'emissione è stato sottoscritto fino a nominali lire 1.200 miliardi, con il realizzo di un controvalore di lire 1.176 miliardi;

Vista la quietanza n. 62994 del 1° ottobre 1981, emessa dalla tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Roma, per l'importo di lire 1.176 miliardi;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma undicesimo, del decreto ministeriale n. 260404/66-AU-2 del 16 settembre 1981, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° ottobre 1981, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo massimo di lire 1.500 miliardi, ammonta, in valore nominale, a lire 1.200 miliardi.

Art. 2.

Il netto ricavo dell'emissione dei certificati di credito del Tesoro di cui al precedente art. 1 è accertato in lire 1.176 miliardi, versate al cap. 5100, capo X dell'entrata del bilancio statale per l'anno finanziario 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1981

p. *Il Ministro*: VENANZETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1981
Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 70

(7010)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 9 ottobre 1981, n. **722.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 722. Decreto del Presidente della Republica 9 otbre 1981, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in un immobile sito in Torino, corso Siracusa n. 71, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 127999, foglio 84, mappale 820 sub 19, del valore attribuito di L. 11.500.000, elevato dall'ufficio tecnico erariale di Torino a L. 24.000.000, disposto dalla sig.na Teresa Anna Beltramo a favore della fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi - Istituto mutilatini e poliomielitici », viale Settimio Severo, 65, Torino, che si identifica con la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi » come ha fatto presente lo stesso ente, con scheda testamentaria olografa del 10 marzo 1977, pubblicata a rogito dott. Giuseppe Savio, notaio in Torino, in data 5 maggio 1978, n. 15424 di repertorio e n. 7440 di accolta, registrato a Torino il 22 maggio 1978 al n. 25276, vol. 41.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1981
Registro n. 10 Presidenza, foglio n. 243

DECRETO 9 ottobre 1981, n. **723.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un lascito.

N. 723. Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi » in Roma, viene autorizzata ad accettare il lascito, consistente in beni mobili ed immobili per un valore complessivo di L. 10.500.000, disposto dalla sig.ra Galli Maria ved. Brevi con testamento olografo 6 ottobre 1975, pubblicato a rogito dott. Giovanni Lainati, notaio in Milano, in data 24 novembre 1976, n. 435835 di repertorio e n. 26394 di raccolta, registrato a Milano il 2 dicembre 1976 al n. 18023.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1981
Registro n. 10 Presidenza, foglio n. 242

DECRETO 21 ottobre 1981, n. **724.**

Autorizzazione al Consiglio nazionale delle ricerche, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 724. Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1981, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio nazionale delle ricerche, in Roma, viene autorizzato ad acquistare dalla Reale Accademia di scienze svedese, come da atto preliminare di vendita in data 27 giugno 1978 redatto a rogito dott. Vincenzo Colapietro, notaio in Roma, al complessivo convenuto prezzo di lire 450 milioni, un complesso immobiliare sito in Anacapri (Napoli), via Vicinale Fraita in località Caprile, insistente su una area di mq 3461 distinta nel nuovo catasto terreni al foglio 8, particelle 38, 39, 40, 41 e 600, da destinare a sede dei propri organi di ricerca.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1981
Registro n. 10 Presidenza, foglio n. 244

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3300/81 del Consiglio, del 16 novembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune.

Pubblicato nel n. L 335 *del* 23 *novembre* 1981.

(322/C)

Regolamento (CEE) n. 3301/81 della commissione, del 19 novembre 1981, che modifica gli elementi per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Decisione n. 3302/81/CECA della commissione, del 18 novembre 1981, relativa alle informazioni che le imprese dell'industria siderurgica sono tenute a fornire in ordine ai loro investimenti.

Regolamento (CEE) n. 3303/81 della commissione, del 19 novembre 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Jugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 3304/81 della commissione, del 19 novembre 1981, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 3305/81 della commissione, del 19 novembre 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 3306/81 della commissione, del 19 novembre 1981, che modifica l'importo della restituzione all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 3307/81 della commissione, del 19 novembre 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3308/81 della commissione, del 19 novembre 1981, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3309/81 della commissione, del 19 novembre 1981, che modifica i prelievi all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 3310/81 della commissione, del 19 novembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3311/81 della commissione, del 19 novembre 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Pubblicati nel n. L 343 *del* 20 *novembre* 1981.

(323/C)

Regolamento (CEE) n. 3312/81 della commissione, del 19 novembre 1981, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 336 *del* 23 *novembre* 1981.

(324/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di sociologia presso la facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Pavia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Pavia è vacante la cattedra di sociologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7055)

Autorizzazione all'Università degli studi di Messina ad accettare un legato

Con decreto del prefetto della provincia di Messina 17 settembre 1981, n. 8974/2ª AS, l'Università di Messina è stata autorizzata ad accettare il legato disposto dal prof. Archimede Busacca a favore della clinica oculistica della predetta Università.

(7013)

Autorizzazione all'Università degli studi di Bologna ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Bologna 6 ottobre 1981 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dalla Banca operaia di Bologna, consistente in L. 10.000.000 destinate al finanziamento dei premi e delle spese del concorso nazionale intitolato « Premio Michelucci ».

(6998)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimento concernente il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche industriali, sede di Milano e stabilimento di Laveno Mombello.

Con decreto ministeriale 3 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche industriali, sede di Milano e stabilimento di Laveno Mombello (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 giugno 1981 al 13 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(7056)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso di rettifica

Nell'elenco ufficiale delle specialità medicinali nazionali ed estere di nuova registrazione o di registrazioni precedenti, variate nei loro elementi, registrate durante il semestre 1° luglio 1980-31 dicembre 1980, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 31 luglio 1981, alle pagine 32 e 33, laddove viene riportata l'indicazione della ditta Farmacosmici S.r.l., nonché la sede della ditta stessa, deve intendersi: « Farmacosmici S.r.l., via *Cervino*, n. 7, Roma », anziché: « Farmacosmici S.r.l., via *Tor Cervara*, n. 7, Roma ».

(6999)

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di ottobre 1981

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di ottobre 1981 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	VARIAZIONI
Fondo di cassa al 31 dicembre 1980		142.426.272.003		
Gestione di bilancio	Entrate finali	77.798.462.886.698		
	Spese finali		120.345.798.038.663	— 42.547.335.151.965
	Rimborso di prestiti		7.374.937.351.395	
	Accensione di prestiti	15.736.492.504.120		
	TOTALE	93.534.955.390.818	127.720.735.390.058	— 34.185.779.999.240
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	715.570.876.539.459	658.741.187.748.069	+ 56.829.688.791.390
	Crediti di tesoreria	250.181.401.438.451	272.885.944.487.430	— 22.704.543.048.979
	TOTALE	965.752.277.977.910	931.627.132.235.499	+ 34.125.145.742.411
	TOTALE COMPLESSIVO	1.059.429.659.640.731	1.059.347.867.625.557	
Fondo di cassa al 31 ottobre 1981			81.792.015.174	— 60.634.256.829
	TOTALE A PAREGGIO	1.059.429.659.640.731	1.059.429.659.640.731	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1980	Al 31 ottobre 1981	DIFFERENZE (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	142.426.272.003	81.792.015.174	— 60.634.256.829
Crediti di tesoreria	59.983.629.659.904	82.688.172.708.883	+ 22.704.543.048.979
TOTALE	60.126.055.931.907	82.769.964.724.057	+ 22.643.908.792.150
Debiti di tesoreria	166.638.957.897.727	223.468.646.689.117	— 56.829.688.791.390
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 106.512.901.965.820	— 140.698.681.965.060	— 34.185.779.999.240

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 ottobre 1981: 771.434.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del tesoro: PASQUA

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 OTTOBRE 1981

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie	61.893.238.014.130 *				
TITOLO II — Entrate extra-tributarie	15.672.440.128.228 *				
ENTRATE CORRENTI . . .	77.565.678.142.358 *	TITOLO I — Spese correnti . .	103.266.691.921.157	Risparmio pubblico	— 25.701.013.778.799 *
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	232.784.744.340 *	TITOLO II — Spese in conto capitale	17.079.106.117.506		
ENTRATE FINALI . . .	77.798.462.886.698	**SPESE FINALI . . .**	120.345.798.038.663	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 42.547.335.151.965
		TITOLO III — Rimborso di prestiti	7.374.937.351.395		
ENTRATE FINALI . . .	77.798.462.886.698	**SPESE COMPLESSIVE . . .**	127.720.735.390.058	Ricorso al mercato	— 49.922.272.503.360
TITOLO IV — Accensione di prestiti	15.736.492.504.120				
ENTRATE COMPLESSIVE . . .	93.534.955.390.818	**SPESE COMPLESSIVE . . .**	127.720.735.390.058	Saldo di esecuzione del bilancio	— 34.185.779.999.240

(*) Dato provvisorio.

(7027)

BANCA

Situazione al

ATTIVO

Voce				
ORO				
I - In cassa ... L.			2.265.040.781.131	
II - In deposito all'estero ... »			22.417.203.723.920	24.682.244.505.051
CREDITI IN ORO (FECoM) ... L.				8.697.947.130.700
CASSA ... »				860.658.093.352
RISCONTI E ANTICIPAZIONI				
I - Risconto di portafoglio:				
- ordinario ... L.		197.323.226.581		
- ammassi ... »		1.568.194.016.357	1.765.517.242.938	
II - Anticipazioni:				
- in conto corrente ... L.		123.107.876.535		
- a scadenza fissa ... »				
- di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 ... »		522.254.335.304	645.362.211.839	
III - Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione ... L.				2.410.879.454.777
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI ... L.				
ATTIVITA' VERSO L'ESTERO IN VALUTA				
I - ECU ... L.			10.661.101.886.424	
II - Altre attività:				
- biglietti e divise ... L.		448.559.832		
- corrispondenti in conto corrente ... »		166.225.865.383		
- depositi vincolati ... »		1.118.400.000.000		
- diverse ... »			1.285.074.425.215	11.946.176.311.639
CREDITI IN DOLLARI (FECoM) ... L.				1.945.255.933.690
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
I - Conto corrente ordinario (saldo debitore) ... L.			13.576.015.467.480	
II - Conti speciali ... »			2.270.368.784.652	15.846.384.252.132
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) ... L.				25.316.075.484.625
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO ... »				119.264.082.502
TITOLI DI PROPRIETA'				
I - Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:				
- in libera disponibilità ... L.		29.363.492.145.894		
- per investimento delle riserve statutarie ... »		281.159.146.696		
- per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) ... »		798.779.958.636	30.443.431.251.226	
II - Titoli di società ed enti:				
- per investimento delle riserve statutarie ... L.		11.441.944.534		
- per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) ... »		234.598.844.242	246.040.788.776	
III - Azioni e partecipazioni:				
- di società ed enti controllati:				
a) per investimento delle riserve statutarie ... L.	122.914.100			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	52.632.392.446	52.755.306.546		
- di società ed enti collegati:				
a) per investimento delle riserve statutarie ... L.	562.576.000			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	4.030.611.550	4.593.187.550		
- di altre società ed enti:				
a) per investimento delle riserve statutarie ... L.	33.410.030.545			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	49.793.432.877	83.203.463.422	140.551.957.518	30.830.023.997.520
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. ... L.				500.000.000.000
IMMOBILI				
I - Ad uso degli uffici ... L.			1	
II - Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) ... »			28.787.737.540	28.787.737.541
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) ... L.				20.160.000.000
MOBILI E IMPIANTI				
I - Mobili ... L.			21.224.302.327	
II - Impianti ... »			58.757.820.569	
III - Monete e collezioni ... »			307.195.088	80.289.317.984
PARTITE VARIE				
I - Biglietti banca in fabbricazione ... L.				
II - Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:				
- completati ... L.		15.918.238.858		
- in allestimento ... »		6.167.602.481	22.085.841.339	
III - Debitori diversi ... L.			19.361.106.412	
IV - Altre ... »			739.730.621.944	781.177.569.695
RATEI ... L.				93.040.433.815
RISCONTI ... »				
SPESE DELL'ESERCIZIO ... »				2.482.686.500.206
			L.	126.641.050.805.229
CONTI D'ORDINE				
I - Titoli ed altri valori:				
- a garanzia ... L.		4.372.549.313.418		
- altri ... »		151.401.865.681.099	155.774.414.994.517	
II - Depositari di titoli e valori:				
- interni ... L.				
- esteri ... »		948.636.052.321	948.636.052.321	
III - Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione ... L.			2.203.750.524.631	
IV - Debitori per titoli da ricevere (n/s vendite a termine) ... »				
V - Titoli da ricevere (n/s acquisti a termine) ... »			530.000.000.000	
VI - Debitori per valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):				
- interni ... L.				
- esteri ... »		1.744.500.000.000	1.744.500.000.000	
VII - Valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine) ... L.			1.744.500.000.000	
VIII - Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali ... »			191.739.934.288	163.137.541.505.757
			TOTALE ... L.	289.778.592.310.986

(*) T.Q.P. — Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: CIAMPI

(7028)

D'ITALIA

31 ottobre 1981

PASSIVO

Voce		Parziali	Totali
CIRCOLAZIONE	L.		26.464.700.001.000
VAGLIA CAMBIARI	»		214.304.967.913
ALTRI DEBITI A VISTA			
I - Ordini di trasferimento	L.	1.280.000.000	
II - Altri	»	794.935.168	2.074.935.168
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI	L.		1.102.716.510.227
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	»		1.000.000.000
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	»		24.503.111.389
CONTI SPECIALI DI CUI ALLA LEGGE 17-8-1974, n. 386	»		232.320.279.065
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE			
I - Ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.	36.653.858.935.016	
II - A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita	»	440.610.228	
III - Conti vincolati investimenti all'estero	»	95.747.023.326	
IV - Società costituende	»	62.692.705.336	
V - Per debordo del massimale sugli impieghi	»	873.499.712.873	
VI - Altri	»	4.806.734.070.784	42.492.973.057.563
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.	L.		571.693.605.000
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	»		1.698.675.179.652
PASSIVITA' VERSO L'ESTERO			
I - Depositi in valuta estera	L.	2.729.298.368	
II - Conti dell'estero in lire	»	105.545.529.206	108.274.827.574
DEBITI IN ECU (FECoM)	L.		10.643.203.064.390
UFFICIO ITALIANO CAMBI			
- Conto corrente ordinario (saldo creditore)	»		—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)	»		—
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»		85.914.905.385
ACCANTONAMENTI DIVERSI			
I - Fondo di riserva per adeguamento valutazione oro (*ex D.L. 30-12-1976, n. 867*)	L.	29.618.745.671.683	
II - Fondo copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana (ex D.L. 30-12-1976, n. 867)	»	1.325.092.246.606	
III - Fondo svalutazione portafoglio	»	234.919.178.078	
IV - Fondo oscillazione cambi	»	840.000.000.000	
V - Fondo oscillazione titoli	»	1.133.367.421.304	
VI - Fondo copertura perdite eventuali	»	1.951.184.896.478	
VII - Fondi assicurazione danni	»	301.591.685.925	
VIII - Fondo ricostruzione immobili	»	35.823.287.314	
IX - Fondo rinnovamento impianti	»	36.250.000.000	
X - Fondi imposte	»	310.376.114.505	
XI - Accantonamenti a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»	1.200.000.000.000	
XII - Fondo per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»	438.728.515	36.987.789.230.408
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI	L.		17.388.046.069
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	»		43.806.021.680
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI	»		3.448.240.718
PARTITE VARIE			
I - Creditori diversi	L.	3.535.065.704	
II - Altre	»	3.047.458.866.240	3.050.993.931.944
RATEI	L.		22.617
RISCONTI	»		—
CAPITALE SOCIALE	»		300.000.000
FONDO DI RISERVA ORDINARIO	»		162.411.615.846
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO	»		171.683.477.211
RENDITE DELL'ESERCIZIO	»		2.560.875.774.410
	L.		126.641.050.805.229
CONTI D'ORDINE			
I - Depositanti di titoli e altri valori	L.	155.774.414.994.517	
II - Titoli e valori presso terzi	»	948.636.052.321	
III - Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»	2.203.750.524.631	
IV - Titoli da consegnare (n/s vendite a termine)	»	—	
V - Creditori per titoli da consegnare (n/s acquisti a termine)	»	530.000.000.000	
VI - Valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine)	»	1.744.500.000.000	
VII - Creditori per valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):			
- interni ... L. —		—	
- esteri ... » 1.744.500.000.000		1.744.500.000.000	
VIII - Ammortamenti fiscali c/evidenza	L.	191.739.934.288	163.137.541.505.757
TOTALE...	L.		289.778.592.310.986

Il ragioniere generale: SALONICO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di curatore, tecnico coadiutore e tecnico di radiologia medica presso l'Università degli studi di Ferrara.

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di curatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici, presso l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Ferrara.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze naturali o in scienze biologiche o in scienze agrarie o in scienze forestali.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere la indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Ferrara, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ferrara.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di geologia . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Ferrara, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ferrara.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di radiologia . . . . posti 3

Titolo di studio richiesto: diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Ferrara, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ferrara.

(7016)

Concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Messina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

seconda cattedra di anatomia e istologia patologica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di struttura della materia . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

(7017)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso il Politecnico di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di ingegneria:

centro di calcolo . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in ingegneria.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente del Politecnico di Milano.

(7018)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Modena

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

centro di calcolo elettronico posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in qualsiasi disciplina.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Modena, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Modena.

(7019)

Concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sottoindicato:

Prima facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di microbiologia prima . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Prima facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le norme di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di lettere e filosofia:

istituto di sociologia (per la cattedra di psicologia) . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(7020)

Concorso a quattro posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Parma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica tisiologica . . . . . posti 1
istituto di medicina legale e delle assicurazioni . » 1

Facoltà di farmacia:

istituto di chimica farmaceutica e tossicologica . » 1

Rettorato:

servizi generali . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Parma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il candidato dovrà produrre distinte domande per ciascun posto messo a concorso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Parma.

(7021)

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali di concorsi pubblici, per esami, a posti di segretario e di coadiutore nel ruolo del personale amministrativo dell'amministrazione centrale e periferica, per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Campania.

Nel Bollettino ufficiale n. 27-28 del 5-12 luglio 1979 - parte II - del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 11 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1979, registro n. 2, foglio n. 294, relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a diciannove posti, elevati a trentuno, di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e periferica, per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Campania, indetto con decreti ministeriali 16 ottobre 1976 e 7 novembre 1977.

Nel Bollettino ufficiale n. 31-32 del 2-9 agosto 1979 - parte II - del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1979, registro n. 2, foglio n. 293, relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a quattordici posti, elevati a ventidue, di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e periferica, per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Campania, indetto con i decreti ministeriali 16 ottobre 1976 e 7 novembre 1977.

(6937)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Diario delle prove scritte degli esami di idoneità per l'immissione nei ruoli di alcune carriere dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, per l'esecuzione dei progetti specifici « D » - Direzione generale della pesca marittima e « E » - Ispettorato tecnico.

Le prove scritte degli esami di idoneità, indetti con decreto 12 giugno 1980 del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della marina mercantile, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1980, in relazione ai progetti specifici « D » - Direzione generale della pesca marittima ed « E » Ispettorato tecnico, per l'immissione nei ruoli delle sottonotate carriere del Ministero della marina mercantile dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, e degli impiegati di ruolo in possesso dei prescritti requisiti, avranno luogo in Roma - Ministero della marina mercantile, viale Asia (Eur), nei giorni sottospecificati (entro i trenta giorni precedenti la scadenza dei rispettivi progetti, fissata in ventiquattro mesi, ai sensi del combinato disposto degli articoli 26-*bis* e 26-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, come preannunciato nell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 1980, n. 275 e nel Bollettino ufficiale del Ministero della marina mercantile disposizione n. 10 dell'ottobre 1980):

progetto « D » - Direzione generale della pesca marittima, decorrente dal 15 marzo 1980: carriera di concetto amministrativa (segretari) 9 febbraio 1982, ore 8;

Progetto « E » - Ispettorato tecnico, decorrente dall'8 maggio 1980: carriera di concetto amministrativa (segretari) 1° aprile 1982, ore 8.

Tutti i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.

(6121)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . L. 60.000
Semestrale . . . . L. 33.000
Un fascicolo . . . . L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . L. 22.000
Semestrale . . . . L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . L. 52.000
Semestrale . . . . L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100813390)